



REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILIANA

**A.R.O. TRA I COMUNI DI PARTANNA, SANTA NINFA E VITA all'interno
dell'A.T.O. n. 18 TRAPANI PROVINCIA SUD**

UFFICIO COMUNE DI ARO

C/o il Comune di Partanna Via Vittorio Emanuele n° 18 - 91028Partanna (TP)
Tel. 0924/923454 - Fax 0924/923499 -Pec: partanna@pec.it - codice fiscale 00239820814

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Per il servizio provvisorio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica della durata di mesi 5 (cinque) prorogabili.

ART. 1

Oggetto e procedure di affidamento

Il presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale individua i contenuti minimi ed essenziali e disciplina le procedure di affidamento ed erogazione del “*Servizio provvisorio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica*” della durata di mesi 5 (cinque) prorogabili, per i comuni dell’ARO Partanna, Santa Ninfa e Vita tenendo conto:

- Delle specificità del territorio interessato;
- Delle caratteristiche previste per l’organizzazione della gestione, e comunque del rispetto di quanto prescritto:
 - Dalla normativa statale e regionale di riferimento, in particolare dal D.lgs. n° 152/2006 “*Codice unico dell’ambiente*”;
 - Dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*” in quanto, ai sensi dell’art. 24 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8, le disposizioni in esso contenute e le successive modifiche ed integrazioni nonché i relativi provvedimenti di attuazione si applicano nel territorio della Regione Siciliana a decorrere dall’entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
 - Dal D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 “*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*”
 - Dalla L.R. n.9/2010 e s.m.i. “*Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati*”;
 - Dalle linee di indirizzo per l’attuazione dell’art.5 comma 2-ter della L.R. n9/2010;
 - Dal Piano Regionale dei rifiuti solidi urbani;
 - Dal Piano di Intervento dell’ARO approvato dall’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di pubblica utilità con provvedimento D.D.G. n° 266 del 12/03/2015 con le modifiche apportate dai comuni dell’ARO rispettivamente con deliberazioni della G.C. del comune di Partanna n. 47 del 17/03/2017, della G.C. del comune di Santa Ninfa n. 24 del 02/03/2017 e della G.C. del comune di Vita n. 16 del 24/02/2017;
 - Dalla determina dell’Ufficio Comune ARO – Partanna – Santa Ninfa – Vita n. 2 del 12/06/2017;
 - Dai Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro.

Il servizio, nello spirito della Direttiva Comunitaria 2008/98/CE dovrà essere svolto ed organizzato prioritariamente con l'obiettivo di innalzare le percentuali di raccolta differenziata e consentire di raggiungere e/o superare gli obiettivi di base prefissati dalla norma, privilegiando nell'ordine:

- La prevenzione della produzione del rifiuto;
- Il riutilizzo dei prodotti;
- Il riciclaggio di alta qualità.

Quanto sopra al fine di ridurre il quantitativo di rifiuti solidi urbani indifferenziati da avviare allo smaltimento finale.

La separazione dei rifiuti dovrà essere attuata alla fonte applicando il metodo di raccolta dei rifiuti porta a porta monomateriale.

Il servizio dovrà tendere a conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata (RD) e a favorire, per come indicato nel Piano di Intervento dell'ARO, il recupero di materia stabiliti dalla vigente normativa, nel rispetto dei livelli minimi fissati dall'art. 9, comma 4, lettera a della L.R. n° 9/2010 come appresso definiti:

- Anno 2015: RD pari al 65%, recupero di materia pari al 50%.

Il servizio dovrà altresì raggiungere i seguenti obiettivi:

- Una riduzione percentuale dei quantitativi dei rifiuti solidi urbani indifferenziati (RI) conferiti in discarica pari alla percentuale di miglioramento raggiunta per la raccolta differenziata;
- Entro e non oltre un anno dalla consegna dei servizi i quantitativi dei rifiuti urbani biodegradabili (RUB) dovranno conseguire il valore fissato dal Piano per la riduzione dei rifiuti biodegradabili in discarica approvato con ordinanza commissariale n. 1133 del 28/12/2006 per l'ambito Territoriale cui il Comune (o i Comuni) appartenevano alla data di emanazione dell'Ordinanza;
- Entro e non oltre il 31.03.2018, i quantitativi dei rifiuti urbani biodegradabili (RUB) dovranno conseguire il valore fissato dalla norma pari a 81 Kg/anno per abitante.

La Stazione appaltante verifica annualmente i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati, applicando in caso di mancato raggiungimento degli stessi le penalità di seguito stabilite all'art. 19 "Penalità".

La percentuale di raccolta differenziata sarà calcolata secondo i criteri fissati con nota circolare prot. n. 15520 del 30/4/2008 dell'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque.

L'aggiudicazione del presente servizio avviene nel rispetto delle procedure di gara individuate dal bando e dal relativo disciplinare di gara, utilizzando il criterio del minor prezzo.

La stazione appaltante procederà alla verifica dell'anomalie delle offerte ai sensi dell'art. 97 D.lgs. n.50/2016, così come modificato dal D.lgs. n. 56/2017.

ART. 2

Descrizione del servizio

Il Servizio dovrà essere svolto nei territori dei comuni dell'ARO come indicato nel Piano di Intervento.

Il servizio oggetto di affidamento comprende i seguenti **servizi di base**:

- Lo svuotamento dei cestini gettacarte, installati nelle strade e piazze;
- La raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e speciali, come definiti dall'art. 184 comma 2 del D.lgs. n° 152/2006 (incluso quelli raccolti in forma differenziata e RUP) prodotti dalle utenze assoggettate a TARI, nel rispetto del regolamento comunale per la gestione dei rifiuti, compreso il trasferimento agli impianti di destinazione finale di trattamento o di stoccaggio.
- Il trasferimento agli impianti di destinazione finale di trattamento o di stoccaggio;
- Il ritiro ed il trasporto agli impianti di destinazione finale di trattamento o di stoccaggio dei rifiuti solidi urbani ed assimilati provenienti dalla pulizia dei mercati (rionali, settimanali e/o mensili) e dai cimiteri, il cui conferimento, in contenitori forniti dal gestore, è a cura dei venditori ambulanti e degli operatori dei cimiteri;
- Il ritiro, se compatibile con le previsioni della gestione complessiva del servizio, o la previsione di un punto di consegna ove depositarli (cassone scarrabile e/o CCR), degli sfalci di potatura (assimilabili ai *rifiuti vegetali provenienti da aree verdi*, individuati come rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, lettera e del D.lgs. n° 152/2006) prodotti dalle utenze assoggettate a TARI, nel rispetto del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti, compreso trasporto all'impianto di destinazione finale.
- Il lavaggio ad alta pressione (interno ed esterno), disinfezione e manutenzione dei cassonetti, dei contenitori vari (escluso quelli dati in uso ai privati) e delle attrezzature a servizio della raccolta;
- La gestione isole ecologiche dei Comuni di Partanna, Santa Ninfa e Vita;
- La gestione C.C.R. al servizio dei Comuni di Partanna, Santa Ninfa e Vita.
- Il trasporto agli impianti di destinazione:

- dei rifiuti indifferenziati;
- dei rifiuti differenziati:
 - » Frazione umida;
 - » Vetro;
 - » Carta-cartone;
 - » Imballaggi di plastica;
 - » Banda stagnata e alluminio;
 - » Legno;
 - » Rifiuti ingombranti e beni durevoli;
- Dei rifiuti differenziati pericolosi (RUP);

Inoltre comprende i seguenti ulteriori servizi:

- Spazzamento Strade, Piazze ed aree pubbliche e/o aperte al pubblico transito del Comune di Vita.

Servizi aggiuntivi:

- La raccolta delle siringhe abbandonate e delle carcasse animali ritrovate su suolo pubblico e relativo trasporto a destinazione autorizzata;
- Il trasporto agli impianti di destinazione dei fanghi provenienti dall'impianto di depurazione delle acque reflue civili;
- Il trasporto agli impianti di destinazione dei rifiuti cimiteriali provenienti da esumazioni e da estumulazioni;
- La raccolta straordinaria di eventuali rifiuti solidi urbani, indifferenziati e differenziati depositati lungo i cigli della viabilità extraurbana.

ART. 3 **Definizioni**

Fatte salve le definizioni indicate all'art.183 del D.lgs. 152/2006 come sostituito dall'art.2, comma 20 del D.lgs. n.4/2008 e la classificazione dei rifiuti di cui all'art.184 del D.lgs.152/2006, ai fini del presente Capitolato si adottano le seguenti definizioni:

- **Legge Regionale:** la Legge della Regione Siciliana n°9 del 08/04/2010 “*Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati*” e s.m.i.;
- **Piano Regionale (PRGR):** il Piano di gestione dei rifiuti solidi urbani approvato con Decreto n°0000125 dell'11 luglio 2012 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del

Mare;

- **Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione dei Rifiuti (SRR):** la società consortile di capitali istituita per l'esercizio delle funzioni affidate dalla L.R. n.9 del 08/04/2010 e s.m.i.;
- **Piano di Intervento:** il piano riguardante le modalità di organizzazione del servizio nel rispetto dei principi di differenziazione, adeguatezza ed efficienza, redatto dai comuni (singoli o associati) approvato dall'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità con provvedimento D.D.G. n° 266 del 12/03/2015 con le modifiche apportate dai comuni dell'ARO rispettivamente con deliberazioni della G.C. del comune di Partanna n. 47 del 17/03/2017, della G.C. del comune di Santa Ninfa n. 24 del 02/03/2017 e della G.C. del comune di Vita n. 16 del 24/02/2017 e determinazione dell'Ufficio Comune dell'ARO n. 2 del 12/06/2017;
- **Area di Raccolta Ottimale (ARO):** L'ARO comprende i territori dei Comuni di Partanna, Santa Ninfa e Vita per i quali viene affidato il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati in forma associata, ai sensi dell'art. 5 comma 2-ter l.r. n°9 del 08/04/2010 e s.m.i secondo le modalità indicate nella medesima legge regionale e specificate dalle direttive dell'Assessore Regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità n. 1/2013 (circ. prot. n. 221/2013) e n. 22/013 (circ. prot. n. 1290/2013) e della convenzione costitutiva rep. n. 4915 del 26/05/2015.
- **Ufficio comune:** l'Ufficio costituito in forza della Convenzione rep. n. 4915 del 26/05/2015, individuato dal comune Capofila, attraverso il quale i Comuni aderenti all'ARO Partanna, Santa Ninfa e Vita intendono gestire in forma associata il servizio oggetto della presente, preposto allo svolgimento degli adempimenti tecnico amministrativi strumentali all'affidamento e all'organizzazione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati sul territorio dell'A.R.O.
- **Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale:** il presente Capitolato;
- **Concorrente:** l'operatore economico che concorra all'aggiudicazione dell'appalto;
- **Progetto:** l'offerta presentata dal concorrente avente ad oggetto l'indicazione dei contenuti della prestazione nel rispetto di quanto previsto dal Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e dal piano d'intervento approvato dall'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità con provvedimento D.D.G. n° 266 del 12/03/2015 con le modifiche apportate dai comuni dell'ARO rispettivamente con deliberazioni della G.C. del comune di Partanna n. 47 del 17/03/2017, della G.C. del comune di Santa Ninfa n. 24 del 02/03/2017 e della G.C. del comune di Vita n. 16 del 24/02/2017, determina dell'Ufficio Comune ARO – Partanna – Santa Ninfa – Vita n. 2 del 12/06/2017;
- **Gestore del servizio:** l'aggiudicatario che abbia stipulato il contratto di appalto;

- **Responsabile del contratto:** il responsabile unico del procedimento di cui all'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016.
- **Utente:** chiunque occupa o detenga locali o aree scoperte costituenti utenze;
- **Utenze:** luoghi, locali o aree scoperte, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, comprese le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di condomini, centri commerciali integrati o di multiproprietà, esistenti sul territorio; nello specifico, si intendono utenze i locali autonomi e indipendenti – o complesso di essi, comunicanti attraverso aree o spazi di pertinenza contigui, occupati, condotti o detenuti dal medesimo soggetto;
- **Utenze domestiche:** luoghi utilizzati o destinati esclusivamente a civile abitazione;
- **Utenze non domestiche:** luoghi utilizzati o destinati alla produzione e/o alla vendita di beni e/o servizi e luoghi diversi dalle utenze domestiche;
- **Utenze singole:** utenze che dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto, di un proprio contenitore;
- **Utenze condominiali:** utenze che dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto, di un contenitore utilizzato da più utenze;
- **gestori dei servizi:** soggetti individuati dal soggetto gestore per lo svolgimento dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- **Sportello periferico:** ufficio eventualmente predisposto presso ciascun Comune dell'ARO Partanna – Santa Ninfa – Vita ove l'utenza riceve informazioni relative alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti.
- **Stazione Appaltante:** ARO Partanna - Santa Ninfa - Vita;
- **Ditte concorrenti:** le imprese partecipanti alla gara d'appalto di cui al presente Capitolato;
- **Appaltatore:** la ditta aggiudicataria della gara d'appalto che svolgerà i servizi oggetto del presente Capitolato assumendo il ruolo di gestore dei servizi;
- **Cantiere aziendale:** area delimitata dotata di idonei fabbricati utilizzati dall'Appaltatore sul territorio da adibire a deposito attrezzature, rimessaggio dei veicoli, spogliatoio per il personale utilizzato, servizi igienici in genere, e quant'altro utile ai fini del buon funzionamento aziendale.
- **Codice dei contratti pubblici:** D.lgs. 18/04/2016 n. 50, modificato dal Dlgs. 19/04/2017 n. 56, recepito in Sicilia con la L.R. 12/07/2012 n 12.

ART. 4

Carattere dei servizi e sospensioni

I servizi contemplati nel presente Capitolato costituiscono “attività di pubblico interesse” ai sensi dell’art. 178 del D.lgs. 152/2006 e sono sottoposti alla normativa dettata dai medesimi decreti.

Ai sensi del Decreto del Ministro dell’Interno, adottato di concerto con il Ministro del Tesoro in data 28.05.1993, i servizi oggetto dell'affidamento sono considerati “servizi locali indispensabili del Comune” e, pertanto, non potranno essere sospesi, interrotti o comunque abbandonati, salvo ricorrano circostanze di forza maggiore adeguatamente provate, contemplati dalla normativa vigente in materia ed immediatamente segnalati dall’Impresa ai Comuni dell’ARO, e, per quanto applicabili, nei casi e secondo le modalità previsti dall’art. 107 del D.lgs. 50/2016.

Tra le cause di forza maggiore viene annoverato lo sciopero delle maestranze a condizione che lo stesso rispetti le norme per l’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali previsti dalla Legge 12/06/1990 n. 146, come modificata con la Legge 11/04/2000 n. 83, da leggi correlate e/o da provvedimenti vincolanti della competente Autorità.

In particolare l’Impresa dovrà dare preavviso scritto dello sciopero, nel rispetto delle tempistiche di legge previste, al D.E. e collaborare con i Comuni dell’ARO nel diffonderne l’informazione alle utenze.

I servizi non resi dovranno essere recuperati nel giorno lavorativo immediatamente successivo a quello dello sciopero, in caso contrario verrà detratto dal canone del mese successivo l’ammontare dei servizi non resi.

Non saranno considerati causa di forza maggiore, e quindi saranno sanzionabili ai sensi del presente Capitolato, scioperi del personale che dipendessero da cause locali e/o direttamente imputabili all’Impresa, quali, a titolo di esempio, la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni, l’anomala permanente distribuzione dei carichi di lavoro rispetto a quanto previsto nel contratto, ecc..

In caso di arbitrario abbandono o ingiustificata sospensione, anche parziale, dei servizi, i Comuni dell’ARO, previa diffida a mezzo PEC ad attivare immediatamente il servizio e salvo, in ogni caso, il risarcimento dei danni subiti, potranno rivolgersi ad altra impresa del settore, rivalendosi sull’Impresa per i costi sostenuti, fatte salve l’applicazione delle penalità previste dal presente Capitolato e la facoltà di risoluzione del contratto.

Inoltre, nel caso in cui si ravvisi il configurarsi, nel fatto medesimo, degli estremi di reato di cui all’art. 340 C.P., i Comuni dell’ARO segnaleranno il fatto alla competente Autorità Giudiziaria.

ART. 5

Presenza visione dei luoghi in cui verrà svolto il servizio

I concorrenti interessati alla partecipazione alla gara, obbligatoriamente e a pena di esclusione, devono eseguire, previo appuntamento da concordarsi con l’Ufficio comune di ARO presso il

Comune di Partanna (TP) Via Vittorio Emanuele, n. 18 – 91028 Partanna (TP), Tel.0924-923463, Fax 0924-923499, Email tommaso.atria@unionebelice.it, Pec: partanna@pec.it, un sopralluogo presso il territorio dei comuni dell'ARO Partanna - Santa Ninfa – Vita per procedere alla ricognizione dei luoghi in cui verrà svolto il servizio (Centro Comunale di Raccolta, isole ecologiche dei comuni dell'ARO inclusi), per acquisire ogni informazione utile alla formulazione dell'offerta, all'erogazione ottimale della prestazione e al rispetto delle norme di sicurezza ed ambientali.

Tale adempimento dovrà essere compiuto obbligatoriamente dal legale rappresentante (o suo procuratore speciale con relativa procura notarile) o dal Responsabile Tecnico della ditta partecipante, muniti di valido documento identificativo e della certificazione comprovante il titolo di cui sopra (C.C.I.A.A. o altro). Si precisa inoltre che il soggetto che prende visione può rappresentare solo un'impresa, a pena di esclusione.

A seguito del sopralluogo obbligatorio, l'Ufficio comune di ARO rilascerà un'attestazione di avvenuta presa visione come da **“Verbale di Presa Visione dei luoghi, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali”** che dovrà essere allegata, a pena di esclusione, alla documentazione di gara.

Non saranno pertanto presi in alcuna considerazione reclami per eventuali equivoci sia sulla natura dei servizi da eseguire sia sui luoghi di esecuzione.

Il sopralluogo verrà effettuato su appuntamento telefonico contattando il numero:+390924923463.

ART. 6

Contenuti dell'offerta tecnica

L'offerta tecnica presentata dai concorrenti consiste in un progetto per l'espletamento del servizio oggetto di affidamento articolato come segue:

A. ORGANIZZAZIONE ED ATTIVITÀ RICOMPRESSE NEL SERVIZIO

I concorrenti dovranno descrivere per singolo comune dell'ARO le modalità mediante le quali intenderanno svolgere il servizio oggetto di affidamento, specificando, in particolare, la propria struttura organizzativa, la disponibilità logistica, di mezzi e personale da impiegare, le specifiche attività di cui si compone il predetto servizio, tenendo conto di quanto previsto nel Piano di Intervento.

Attività e servizi erogati

Il progetto dovrà indicare lo svolgimento delle attività relative a:

- **Servizi di base;**
- **Servizi accessori** (ove richiesto);
- **Servizi opzionali** (ove richiesto).

Modalità organizzative, mezzi e personale a disposizione

Per ciascuno dei comuni associati, il progetto, nel rispetto del Piano di Intervento, dovrà specificare le modalità organizzative ed operative di personale e di eventuali mezzi che i concorrenti intenderanno impiegare.

Il progetto dovrà riportare per ogni singola attività le indicazioni di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- **attività di spazzamento stradale:**
 - aree oggetto del servizio, riferite al Piano di intervento, con esplicitazione per zone del ricorso a modalità manuali e/o meccanizzate nello svolgimento delle attività di spazzamento;
 - frequenze di intervento;
 - tipologie dei mezzi utilizzati;
 - organizzazione del personale impiegato;

- **attività di raccolta e trasporto del rifiuto indifferenziato e delle raccolte differenziate:**
 - metodi di raccolta in tutte le aree interessate dal servizio (per esempio: raccolta porta a porta, raccolta dedicata e/o a chiamata, raccolta itinerante, etc.);
 - automezzi utilizzati per la raccolta (per esempio: caratteristiche, anno di immatricolazione che dovrà essere non superiore a 5 anni, tipologia di impiego, tipo di alimentazione, ecc.);
 - attrezzature disponibili (caratteristiche tecniche dei contenitori utilizzati, tipologia di utilizzo);
 - caratteristiche dei contenitori assegnati alle utenze;
 - frequenze delle raccolte,
 - organizzazione del personale impiegato,
 - metodologie e programmi operativi per l'utilizzo e/o la conduzione di eventuali Isole ecologiche e di Centri Comunali di Raccolta.

Le stesse indicazioni dovranno essere riportate per tutte le altre attività obbligatorie e per le attività aggiuntive e opzionali previste.

La definizione di tali contenuti dovrà rispettare le indicazioni, le previsioni e gli standard di risultato definiti dal Piano Regionale di Gestione Rifiuti e, per le attività di raccolta differenziata, dovrà far riferimento alle Linee Guida operative per l'ottimizzazione delle raccolte differenziate di cui all'Allegato n.6 del PRGR.

Per ciò che riguarda i rapporti con il personale si farà riferimento a quanto stabilito dal Contratto collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL).

Al fine di assicurare la salvaguardia dell'occupazione e delle professionalità maturate nella esecuzione dei servizi condotti dalla precedente gestione sul territorio interessato dal presente appalto, il

concorrente nella predisposizione dell'offerta dovrà tenere conto e rispettare quanto stabilito dalla normativa vigente, dall'art.19 comma 8 della L.R. n.9 del 08/04/2010 e s.m.i., dal D.lgs. n°152/2006 art. 202, dal Piano di Intervento dell'ARO, nonché dall'Accordo Quadro sottoscritto tra l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e le parti sociali del 6/8/2013 (pubblicato sul sito ufficiale del Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti) e conseguenziali.

Gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali nella disponibilità degli enti locali (Centri Comunali di Raccolta, Isole Ecologiche, mezzi ed attrezzature) che afferiscono alla logistica per le fasi della raccolta e del trasporto dei rifiuti nel territorio dell'ARO, se riconosciuti dalla Stazione appaltante efficienti ed a norma sono conferiti in comodato oneroso per l'espletamento del servizio al Gestore, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 comma 8 della L.R. n° 09/2010, nonché dalle disposizioni dell'art. 202 comma 4 del D.lgs. n°152/06, e dovranno essere da questo obbligatoriamente utilizzati.

L'A.R.O. denominato "*Partanna, Santa Ninfa e Vita*", dispone di:

- Centro Comunale di Raccolta nel Comune di Partanna;
- Isola Ecologica nel Comune di Santa Ninfa;

e sono posti al servizio sia della raccolta domiciliare effettuata dagli operatori sia delle utenze, domestiche e non domestiche, così che queste possano conferire direttamente le frazioni nobili quali carta, cartone, plastica, vetro, alluminio, ect..

L'impianto C.C.R. di contrada Bevaio Nuovo di proprietà del Comune di Partanna, che afferisce alla logistica per le fasi della raccolta e del trasporto dei rifiuti nel territorio dell'ARO denominato "*Partanna, Santa Ninfa e Vita*", viene conferito al Gestore ai sensi dell'art.7, comma 8 della L.R. n°09/2010, nonché dalle disposizioni dell'art.202 comma 4 del D.lgs. n°152/06, in comodato oneroso per l'espletamento del servizio ed è dotato dei locali, delle attrezzature e dei mezzi di seguito elencati:

1) LOCALI

- Uffici composti da n° 2 stanze più servizi
- Magazzino destinato a locale tecnologico

Tutti i locali risultano in buono stato di conservazione.

2) MEZZI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE C.C.R.

- N° 1 autocarro Iveco con polipo
- N° 2 scarrabili pressatrice (Scalvenzi)
- N° 2 contenitori cassone scarrabile multi scomparti da adibire a punto di raccolta mobile
- N° 1 carrello elevatore,
- N° 6 scarrabili da mc.25
- N° 5 scarrabili da mc.30
- N° 1 bilancia elettronica
- N° 1 bilico

Il canone annuo del comodato è stato quantificato dall'Area Tecnica del Comune di Partanna in € 35.000,00 (Euro trentacinquemila/00) e sarà decurtato dal corrispettivo mensile dell'appalto relativo al contratto stipulato con il Comune di Partanna.

L'affidatario, nel mantenimento della destinazione d'uso originaria e per tutta la durata prevista dal contratto, si obbliga ad adottare ogni cura per mantenere in perfetta efficienza tecnica ed in condizioni di massima sicurezza quanto ricevuto.

L'impianto CCR comprensivo dei mezzi e delle attrezzature anzi descritte, conferiti in comodato oneroso verranno consegnati all'aggiudicatario, previa ricognizione in contraddittorio, ed alla fine del rapporto dovranno essere da questo restituiti in perfetta efficienza all'Ente appaltante, previe le verifiche sullo stato d'uso da parte dell'Ufficio dell'ARO "*Partanna Santa Ninfa e Vita*" al fine di determinarne eventuali danni non riconducibili all'ordinario utilizzo.

Il concorrente, nel predisporre l'offerta, da inserire nella busta C - Offerta Economica, dovrà tenere conto del **corrispettivo economico** da riconoscere a fronte dell'utilizzo degli impianti e delle dotazioni varie fornite in comodato, (CCR Partanna) il cui importo stimato è pari ad € 35.000,00 annui.

B. SPECIFICHE TECNICHE DEL SERVIZIO

Il progetto della prestazione dovrà contenere le seguenti appresso riportate.

Spazzamento stradale.

(Solo per il Comune di Vita) Dovrà dettagliare frequenza e modalità di spazzamento (es.: meccanico con o senza ausilio di operatore appiedato a supporto, esclusivamente manuale, ecc.).

Lo spazzamento stradale dovrà comprendere almeno le attività di seguito elencate:

- Spazzamento meccanico e/o manuale delle strade e piazze pubbliche, compresi i marciapiedi;
- Modalità di conferimento delle terre di spazzamento e dei residui da scerbamento a impianto di destino.

Il servizio di spazzamento dovrà essere espletato nel rispetto dei seguenti standard minimi di seguito indicati.

Per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti:

spazzamento meccanizzato

- Una spazzatrice avente capacità di caricamento di almeno 3,5 mc. ogni 5.000 abitanti serviti (il cui rapporto va arrotondato all'unità superiore per le migliaia intermedie e fino alle

- successive 5.000) con utilizzo giornaliero di almeno 6 ore di effettivo spazzamento ed un operatore ecologico in affiancamento per ogni spazzatrice;
- Una spazzatrice avente capacità di caricamento di almeno 2,0 mc ogni 5.000 abitanti serviti (il cui rapporto va arrotondato all'unità superiore per le migliaia intermedie e fino alle successive 5.000) con utilizzo giornaliero di almeno 6 ore di effettivo spazzamento ed un operatore ecologico in affiancamento per ogni spazzatrice;

spazzamento manuale

- Un operatore ecologico ogni 2.500 abitanti serviti.

Per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti:

Spazzamento meccanizzato

- Una spazzatrice avente capacità di caricamento di almeno 2,0 mc con utilizzo giornaliero di almeno 6 ore di effettivo spazzamento ed un operatore ecologico in affiancamento;

Spazzamento manuale

due operatori per i comuni con popolazione compresa tra 2.500 e 5.000 abitanti serviti, un operatore ecologico per i comuni avente popolazione inferiore a 2.500 abitanti.

Lavaggio dei contenitori vari e delle attrezzature al servizio della raccolta

Il lavaggio delle strade dovrà comprendere almeno le attività di seguito elencate:

- Lavaggio ad alta pressione delle attrezzature a servizio della raccolta, disinfezione e manutenzione delle stesse e dei contenitori vari a servizio della raccolta.

Metodo di raccolta.

La raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani ed il conferimento dei rifiuti ad essi assimilati dovrà avvenire nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1 ed in coerenza di quanto richiamato nel presente capitolato.

In ossequio alle *Linee Guida operative per l'ottimizzazione delle raccolte differenziate* di cui all'Allegato n.6 del PRGR (ai cui principi l'offerta deve uniformarsi e fare riferimento), la raccolta dovrà prevalere il principio della “**domiciliarizzazione diffusa**”, prevedendo eventuali eccezioni e integrazioni in considerazione delle specificità del contesto (difficoltà operative locali, peculiarità di alcune tipologie di materiale, dispersione abitativa in certi contesti) e l'opportunità di istituire “circuiti complementari” a consegna (Centri Comunali di Raccolta, Ecopunti, sistemi a punto mobile di consegna) anche allo scopo di valorizzare comportamenti virtuosi.

Nel caso di raccolta con sistema domiciliare o condominiale, il servizio è effettuato al limite del confine di proprietà dell'utente o presso punti individuati dall'impresa d'intesa con l'Ente affidante, dove l'utente deposita le frazioni dei rifiuti in contenitori o sacchi a perdere ben chiusi distribuiti dall'Impresa, di colore differenziato a seconda della tipologia del rifiuto da conferire.

Raccolta delle frazioni differenziate e indifferenziate

Il servizio di raccolta differenziata dovrà essere organizzato con criteri che privilegino l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del servizio e con lo scopo di:

- garantire la copertura omogenea del territorio, tenuto conto del contesto geografico, avvicinando il luogo di conferimento all'utente;
- diminuire il flusso di rifiuti da smaltire;
- favorire il recupero dei materiali;
- sviluppare metodi e modalità di riconoscimento dell'utente conferitore al fine di consentire l'adozione di sistemi di primalità al cittadino virtuoso;
- raccogliere le singole frazioni dei rifiuti con l'obiettivo della migliore qualità possibile, informando correttamente i cittadini affinché siano ridotte al minimo le frazioni estranee;
- raccolta di rifiuti urbani pericolosi e RAEE (per es. pile, batterie, farmaci scaduti, vernici, apparecchiature elettriche ed elettroniche, toner, lampade, ecc).

I rifiuti, da qualunque fonte provenienti, assoggettati al servizio pubblico, dovranno essere raccolti almeno nelle seguenti frazioni (in considerazione dei c.d. circuiti di raccolta di cui alle Linee Guida allegate al PRGR):

- scarti di cucina;
- sfalci e potature;
- carta e cartone;
- imballaggi primari, distinti per frazione;
- rifiuto urbano residuo (RUR);
- rifiuti ingombranti.

Piano della sicurezza.

Il progetto dovrà essere corredato da un Piano di Sicurezza che descriva le varie fasi operative relative ad ogni attività svolta nel servizio, individuando tutte le eventuali criticità e quindi prescrivendo tutte le azioni atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, tenendo conto altresì dell'organizzazione generale e della logistica in uso.

Carta della qualità dei servizi– Consultazioni– Verifiche- Monitoraggio

Il soggetto gestore redige la «**Carta della qualità dei servizi**» nel rispetto dello schema allegato agli atti di gara recante gli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni offerte, indicando le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie, nonché le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza.

In uno alla Carta dei Servizi dovrà essere prodotto il calendario delle periodiche consultazioni con le associazioni dei consumatori e delle obbligatorie verifiche periodiche sull'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio offerto.

Dovrà altresì essere previsto un sistema di monitoraggio permanente che verifichi il rispetto dei parametri del servizio offerto e di quanto stabilito nelle Carta della qualità, che consenta di valutare le osservazioni e dei reclami avanzati dai cittadini.

ART. 7 Corrispettivo e Durata dell'appalto

L'importo complessivo del servizio posto a base di gara, ai sensi dell'art. 35, comma 4 del D.lgs 50/2016 e smi (comprensivo degli oneri della sicurezza e di qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto) è pari ad € 1.272.260,80 (unmilione duecento-settantadue miladuecentosessanta/80) oltre IVA,

di cui:

€ 1.263.793,38 per costi del servizio soggetti a ribasso

€ 8.467,42 per oneri per l'attuazione dei piani disicurezza non soggetti a ribasso

Il costo del personale è pari ad € 914.380,04

come dettagliatamente riportato nel seguente prospetto:

QTE METODO DI RACCOLTA MONOMATERIALE - ARO PARTANNA, SANTA NINFA, VITA												
A.	COSTI DEL SERVIZIO per anni 1	SANTA NINFA	SANTA NINFA Costo della manodopera	PARTANNA	PARTANNA Costo della manodopera	VITA	VITA Costo della manodopera	ARO COSTI DEL SERVIZIO per anni 1	ARO Costo della manodopera per anni 1	MESI	ARO Costo della manodopera per MESI 5	ARO COSTI DEL SERVIZIO per MESI 5
1	ORGANICO - LUNEDI	€ 42.055,08	€ 38.019,44	€ 105.352,00	€ 85.780,73	€ 17.509,67	€ 15.491,85	€ 304.208,77				
2	RAEE - LUNEDI	€ 4.462,66	€ 3.331,75	€ 12.172,60	€ 9.910,77	€ 4.462,66	€ 3.331,75	€ 37.672,19				
3	CARTA E CARTONE - MARTEDI	€ 51.621,71	€ 43.059,30	€ 115.048,47	€ 95.691,50	€ 20.512,94	€ 15.491,85	€ 341.425,79				
4	ORGANICO - MERCOLEDI	€ 31.396,62	€ 28.706,20	€ 82.280,05	€ 66.071,81	€ 17.509,67	€ 15.491,85	€ 241.456,20				
5	VETRO UTENZE NON DOM. - MERCOLEDI	€ 11.705,85	€ 9.455,20	€ 37.509,52	€ 29.619,69	€ -	€ -	€ 88.290,26				
6	MERCATO SETTIMANALE	€ 2.837,46	€ 2.164,85	€ 5.002,31	€ 4.329,71	€ -	€ -	€ 14.334,33				
7	PLASTICA ALLUMINIO - GIOVEDI	€ 61.614,46	€ 48.525,24	€ 118.250,39	€ 99.107,71	€ 20.512,94	€ 15.491,85	€ 363.502,59				
8	ORGANICO - VENERDI	€ 31.396,62	€ 28.706,20	€ 82.280,05	€ 66.071,81	€ 17.509,67	€ 15.491,85	€ 241.456,20				
9	VETRO UTENZE DOMESTICHE - VENERDI	€ 12.965,34	€ 11.620,13	€ 32.507,20	€ 25.289,99	€ -	€ -	€ 82.382,66				
10	RUR (INDIFFERENZIATO) - SABATO	€ 53.160,90	€ 39.843,08	€ 121.328,74	€ 92.275,29	€ 21.514,02	€ 15.491,85	€ 343.413,88				
11	ISOLA ECOLOGICA	€ 38.967,35	€ 38.967,35	€ 38.967,35	€ 38.967,35	€ 15.387,05	€ 11.366,48	€ 182.622,93				
12	CCR PARTANNA	€ 14.754,94	€ -	€ 31.098,30	€ 79.961,90	€ 5.667,26	€ -	€ 131.482,40				
13	SPAZZAMENTO STRADALE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5.891,72	€ 4.329,71	€ 10.221,43				
	SOMMANO	€ 356.939,02	€ 292.198,74	€ 781.796,99	€ 693.078,26	€ 146.477,60	€ 111.979,04	€ 1.285.213,61	€ 1.097.256,04	5	€ 457.190,02	
	SPESA GENERALI 10%	€ 35.693,90		€ 78.179,70		€ 14.647,76		€ 128.521,36				
	UTILE IMPRESA 8%	€ 28.555,12		€ 62.543,76		€ 11.718,21		€ 102.817,09				
A.1	IMPORTO DEL SERVIZIO A B. A.	€ 421.189,04		€ 922.520,45		€ 172.843,57		€ 1.516.552,06				Mesi (5 + 5)
A.2	ONERI SICUREZZA (0,67% DI A.1)	€ 2.821,96		€ 6.180,89		€ 1.158,05		€ 10.160,90				€ 631.896,69 € 1.263.793,38
A.3	IMPORTO COMPLESS. SERVIZIO	€ 424.010,00		€ 928.701,34		€ 174.001,62		€ 1.526.712,96				€ 4.233,71 € 8.467,42
B.	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:											€ 636.130,40 € 1.272.260,80
B.1	IVA 10% SUL COSTO DEL SERVIZIO	€ 42.401,00		€ 92.870,13		€ 17.400,16		€ 152.671,30				
B.2	COSTI DI CONFERIMENTO C/O IMPIANTI	€ 147.200,96		€ 300.000,00		€ 47.230,23		€ 494.431,19				
B.3	IVA 10% SUI COSTI DI CONFERIMENTO	€ 14.720,10		€ 30.000,00		€ 4.723,02		€ 49.443,12				
B.4	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	€ 8.480,20		€ 18.574,03		€ 3.480,03		€ 30.534,26				
B.5	ASSICURAZIONE PERSONALE INTERNO	€ 1.000,00		€ 1.000,00		€ 1.000,00		€ 3.000,00				
	Sommano	€ 213.802,26		€ 442.444,16		€ 73.833,45		€ 730.079,86				€ 304.199,94 € 608.399,89
	TOTALE COMPLESSIVO A + B	€ 637.812,26		€ 1.371.145,50		€ 247.835,07		€ 2.256.792,82				€ 940.330,34 € 1.880.660,69

Così distinto per ciascun comune dell'ARO:

COMUNE di Partanna:

€ 773.917,78 oltre IVA= importo complessivo del servizio posto a base di gara

di cui:

€ 768.767,04 = costi del servizio soggetti a ribasso

€ 5.150,74 = oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso

Il costo del personale è pari ad € 577.565,22

come dettagliatamente riportato nel seguente prospetto:

QTE METODO DI RACCOLTA MONOMATERIALE - COMUNE DI PARTANNA							
A.	COSTI DEL SERVIZIO per anni 1		PARTANNA Costo della manodopera anni 1	MESI	PARTANNA Costo della manodopera per mesi 5	PARTANNA COSTI DEL SERVIZIO per mesi 5	
1	ORGANICO - LUNEDI	€ 105.352,00	€ 85.780,73				
2	RAEE - LUNEDI	€ 12.172,60	€ 9.910,77				
3	CARTA E CARTONE - MARTEDI	€ 115.048,47	€ 95.691,50				
4	ORGANICO - MERCOLEDI	€ 82.280,05	€ 66.071,81				
5	VETRO UTENZE NON DOM. - MERCOLEDI	€ 37.509,52	€ 29.619,69				
6	MERCATO SETTIMANALE	€ 5.002,31	€ 4.329,71				
7	PLASTICA ALLUMINIO - GIOVEDI	€ 118.250,39	€ 99.107,71				
8	ORGANICO - VENERDI	€ 82.280,05	€ 66.071,81				
9	VETRO UTENZE DOMESTICHE - VENERDI	€ 32.507,20	€ 25.289,99				
10	RUR (INDIFFERENZIATO) - SABATO	€ 121.328,74	€ 92.275,29				
11	ISOLA ECOLOGICA	€ 38.967,35	€ 38.967,35				
12	CCR PARTANNA	€ 31.098,30	€ 79.961,90				
13	SPAZZAMENTO STRADALE	€ -	€ -				
	SOMMANO	€ 781.796,99	€ 693.078,26	5	€ 288.782,61		
	SPESE GENERALI	10%	€ 78.179,70				
	UTILE IMPRESA	8%	€ 62.543,76				
							Mesi (5 + 5)
A.1	IMPORTO DEL SERVIZIO A B. A.	€ 922.520,45		5		€ 384.383,52	€ 768.767,04
A.2	ONERI SICUREZZA (0,67% DI A.1)	€ 6.180,89		5		€ 2.575,37	€ 5.150,74
A.3	IMPORTO COMPLESS. SERVIZIO	€ 928.701,34		5		€ 386.958,89	€ 773.917,78
B.	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:						
B.1	IVA 10% SUL COSTO DEL SERVIZIO	€ 92.870,13					
B.2	COSTI DI CONFERIMENTO C/O IMPIANTI	€ 300.000,00					
B.3	IVA 10% SUI COSTI DI CONFERIMENTO	€ 30.000,00					
B.4	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	€ 18.574,03					
B.5	ASSICURAZIONE PERSONALE INTERNO	€ 1.000,00					
	Sommano	€ 442.444,16		5		€ 184.351,73	€ 368.703,47
	TOTALE COMPLESSIVO A + B	€ 1.371.145,50		5		€ 571.310,62	1.142.621,25 €

COMUNE DI SANTA NINFA:

€ 353.341,67 oltre IVA= importo complessivo del servizio posto a base di gara

di cui:

€ 350.990,04 = costi del servizio soggetti a ribasso

€ 2.351,63 = oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso

Il costo del personale è pari ad € 287328,76

come dettagliatamente riportato nel seguente prospetto:

QTE METODO DI RACCOLTA MONOMATERIALE - COMUNE DI SANTA NINFA							
A.	COSTI DEL SERVIZIO per anni 1		SANTA NINFA Costo della manodopera anni 1	MESI	SANTA NINFA Costo della manodopera per mesi 5	SANTA NINFA COSTI DEL SERVIZIO per mesi 5	
1	ORGANICO - LUNEDI	€ 42.055,08	€ 38.019,44				
2	RAEE - LUNEDI	€ 4.462,66	€ 3.331,75				
3	CARTA E CARTONE - MARTEDI	€ 51.621,73	€ 43.059,30				
4	ORGANICO - MERCOLEDI	€ 31.396,62	€ 28.706,20				
5	VETRO UTENZE NON DOM. - MERCOLEDI	€ 11.705,85	€ 9.455,20				
6	MERCATO SETTIMANALE	€ 2.837,46	€ 2.164,85				
7	PLASTICA ALLUMINIO - GIOVEDI	€ 61.614,46	€ 48.525,24				
8	ORGANICO - VENERDI	€ 31.396,62	€ 28.706,20				
9	VETRO UTENZE DOMESTICHE - VENERDI	€ 12.965,34	€ 11.620,13				
10	RUR (INDIFFERENZIATO) - SABATO	€ 53.160,90	€ 39.643,08				
11	ISOLA ECOLOGICA	€ 38.967,35	€ 38.967,35				
12	CCR PARTANNA	€ 14.754,94	€ -				
13	SPAZZAMENTO STRADALE	€ -	€ -				
	SOMMANO		€ 356.939,02				
	SPESE GENERALI	10%	€ 35.693,90				
	UTILE IMPRESA	8%	€ 28.555,12				
			€ 344.794,51	5	€ 143.664,38		Mesi (5 + 5)
A.1	IMPORTO DEL SERVIZIO A B. A.	€ 421.188,04		5		€ 175.495,02	€ 350.990,04
A.2	ONERI SICUREZZA (0,67% DI A.1)	€ 2.821,96		5		€ 1.175,82	€ 2.351,63
A.3	IMPORTO COMPLESS. SERVIZIO	€ 424.010,00		5		€ 176.670,83	€ 353.341,67
B.	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:						
B.1	IVA 10% SUL COSTO DEL SERVIZIO	€ 42.401,00		5	€ 17.667,08		
B.2	COSTI DI CONFERIMENTO C/O IMPIANTI	€ 147.200,96		5	€ 61.333,73		
B.3	IVA 10% SUI COSTI DI CONFERIMENTO	€ 14.720,10		5	€ 6.133,37		
B.4	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	€ 8.480,20		5	€ 3.533,42		
B.5	ASSICURAZIONE PERSONALE INTERNO	€ 1.000,00		5	€ 416,67		
	Sommano		€ 213.802,26	5	€ 89.084,27	€ 89.084,27	€ 178.168,55
TOTALE COMPLESSIVO A + B		€ 637.812,26		5		€ 265.755,11	€ 531.510,22

COMUNE DI VITA:

€ 145.001,35 oltre IVA = importo complessivo del servizio posto a base di gara

di cui:

€ 144.036,31 = costi del servizio soggetti a ribasso

€ 965,04 = oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso

Il costo del personale è pari ad € 93.315,86

come dettagliatamente riportato nel seguente prospetto:

QTE METODO DI RACCOLTA MONOMATERIALE - COMUNE DI VITA							
A.	COSTI DEL SERVIZIO per anni 1		VITA Costo della manodopera ANNI 1	MESI	VITA Costo della manodopera per mesi 5	VITA COSTI DEL SERVIZIO per mesi 5	
1	ORGANICO - LUNEDI	€ 17.509,67	€ 15.491,85				
2	RAEE - LUNEDI	€ 4.462,66	€ 3.331,75				
3	CARTA E CARTONE - MARTEDI	€ 20.512,94	€ 15.491,85				
4	ORGANICO - MERCOLEDI	€ 17.509,67	€ 15.491,85				
5	VETRO UTENZE NON DOM. - MERCOLEDI	€ -	€ -				
6	MERCATO SETTIMANALE	€ -	€ -				
7	PLASTICA ALLUMINIO - GIOVEDI	€ 20.512,94	€ 15.491,85				
8	ORGANICO - VENERDI	€ 17.509,67	€ 15.491,85				
9	VETRO UTENZE DOMESTICHE - VENERDI	€ -	€ -				
10	RUR (INDIFFERENZIATO) - SABATO	€ 21.514,02	€ 15.491,85				
11	ISOLA ECOLOGICA	€ 15.387,05	€ 11.366,48				
12	CCR PARTANNA	€ 5.667,26	€ -				
13	SPAZZAMENTO STRADALE	€ 5.891,72	€ 4.329,71				
	SOMMANO	€ 146.477,60	€ 111.979,04	5	€ 46.657,93		
	SPESE GENERALI	10%	€ 14.647,76				
	UTILE IMPRESA	8%	€ 11.718,21				
							Mesi (5 + 5)
A.1	IMPORTO DEL SERVIZIO A B. A.	€ 172.843,57		5		€ 72.018,15	€ 144.036,31
A.2	ONERI SICUREZZA (0,67% DI A.1)	€ 1.158,05		5		€ 482,52	€ 965,04
A.3	IMPORTO COMPLESS. SERVIZIO	€ 174.001,62		5		€ 72.500,67	€ 145.001,35
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:							
B.1	IVA 10% SUL COSTO DEL SERVIZIO	€ 17.400,16					
B.2	COSTI DI CONFERIMENTO C/O IMPIANTI	€ 47.230,23					
B.3	IVA 10% SUI COSTI DI CONFERIMENTO	€ 4.723,02					
B.4	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	€ 3.480,03					
B.5	ASSICURAZIONE PERSONALE INTERNO	€ 1.000,00					
	Sommano	€ 73.833,45		5		€ 30.763,94	€ 61.527,87
TOTALE COMPLESSIVO A + B		€ 247.835,07		5		€ 103.264,61	206.529,22 €

Tali importi sono da ritenersi comprensivi di tutte le spese connesse all'erogazione del servizio, incluse quelle necessarie per il reperimento degli strumenti e materiali di supporto.

Non è compreso il costo di conferimento dei rifiuti indifferenziati e delle frazioni differenziate agli impianti di smaltimento finali.

Ciascun Comune provvederà alla stipula di un apposito contratto di appalto e provvederà a corrispondere i pagamenti di sua competenza.

Il contratto sarà soggetto all'art. 26 *“Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione”* D.lgs. n°81/2008 *“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n°123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”* e s.m.i.

Il Contratto sarà stipulato a corpo ed avrà durata di **mesi 5 (cinque), prorogabili**, decorrenti dalla data di inizio effettivo del servizio affidato, comunicata dall'Ente appaltante all'aggiudicatario e si intenderà risolto alla scadenza del termine stabilito, senza necessità di preventiva disdetta (fatta salva eventuale proroga tecnica, ai sensi dell'art. 106, comma 11, limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente). I servizi dovranno essere avviati entro la data fissata nel provvedimento di assegnazione definitiva dei servizi. Resta comunque facoltà dei Comuni dell'ARO dare avvio al servizio anche in pendenza della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13 del D.lgs. 50/2016.

L'Impresa resterà vincolata con la presentazione dell'offerta per 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi mentre i Comuni dell'ARO resteranno vincolati solo dopo la sottoscrizione del contratto d'appalto.

All'inizio dell'appalto verrà sottoscritto, in doppio esemplare, dal R.U.P., dal D.E. e dall'Impresa, il *“verbale di avvio dell'esecuzione del contratto”*. L'Impresa, al momento della sottoscrizione di tale documento, dovrà avere perfetta conoscenza dei luoghi, delle specifiche e delle modalità indicati nel presente Capitolato e nei restanti documenti di gara. La sottoscrizione di tale verbale senza obiezione alcuna, comporta da parte dell'Impresa:

- la piena cognizione della consistenza dei servizi da rendere e di tutta la normativa vigente in materia;
- la completa e incondizionata accettazione delle condizioni riportate nel presente Capitolato, nei restanti documenti di gara e nel *“Progetto Tecnico -Operativo”* presentato in sede di gara e approvato da ciascun Comune dell'ARO;
- la conformità dello stato dei luoghi e di eventuali mezzi e strumenti messi a disposizione dai Comuni dell'ARO rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali.

L'Impresa è tenuta a seguire le istruzioni e le direttive fornite dai Comuni dell'ARO per l'avvio dell'esecuzione del contratto; in caso di inadempienza, i Comuni dell'ARO hanno facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. 50/2016.

Nel caso in cui, a giudizio insindacabile i Comuni dell'ARO, dovessero riscontrarsi circostanze tali da suggerire la consegna dei servizi in più fasi, si procederà alla consegna frazionata mediante successivi verbali provvisori e l'Impresa dovrà eseguire le prestazioni relative a ciascuno di essi senza peraltro che la stessa abbia diritto ad alcun compenso aggiuntivo rispetto a quello derivante dall'offerta presentata in sede di gara. L'ultimo di tali documenti costituirà il verbale definitivo.

Ai fini della durata complessiva del contratto, il termine contrattuale decorre, in ogni caso, dalla data del primo verbale provvisorio. Se nel giorno fissato e comunicato l'Impresa non si presenta a ricevere la consegna del servizio convenientemente organizzata (con le squadre degli operai e i mezzi operativi ed organizzati), viene fissato un termine perentorio, non superiore a giorni 7 (sette), decorso inutilmente il quale l'Impresa stessa è dichiarata decaduta dall'aggiudicazione, il contratto è risolto di diritto ed i Comuni dell'ARO trattengono la garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del servizio, l'Impresa è esclusa dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

Tutti i servizi oggetto del presente Capitolato sono servizi pubblici essenziali e costituiscono attività di pubblico interesse.

La loro erogazione, anche in forza del principio di continuità, non può essere sospesa o abbandonata per nessun motivo, salvo comprovati casi di forza maggiore.

E' vietato il rinnovo tacito del contratto.

ART. 8

Versamento contributo Autorità Nazionale Anticorruzione

Ai sensi dell'art. 1, comma 67, della L. n° 266/2005, il concorrente dovrà effettuare il versamento del contributo all'Autorità Anti Corruzione (A.N.A.C.) ai sensi dell'art. 1, comma 67, legge 23 dicembre 2005, n. 266 e della delibera dell'Autorità medesima del Delibera numero 1377 del 21 dicembre 2016, secondo le modalità indicate sul sito internet della A.N.A.C..

La dimostrazione dell'avvenuto pagamento potrà essere fornita alla stazione appaltante o con la esibizione con la copia del versamento ovvero fornendo una dichiarazione ex artt. 38 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i., attestante l'avvenuto pagamento del contributo.

ART. 9

Subappalto - Avvalimento

L'affidamento in subappalto di parte del servizio deve essere sempre autorizzato dai Comuni dell'ARO ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., tenendo presente che la quota subappaltabile non può essere superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto.

In particolare l'Impresa è tenuta a:

- a) indicare, in sede di offerta, i servizi e/o le parti di servizi che intende subappaltare o concedere in cottimo con l'indicazione del/i subappaltatore/i a tal fine designati.

- b) In caso di assenza di dichiarazione di subappalto in fase di gara, i Comuni dell'ARO non concederanno nessuna autorizzazione in tal senso;
- c) provvedere al deposito del contratto di subappalto presso i Comuni dell'ARO almeno 20 (venti) giorni naturali e consecutivi prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, allegando una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento con il titolare del subappalto o del cottimo a norma dell'art. 2359 del codice civile;
- d) trasmettere, al momento del deposito del contratto di subappalto presso i Comuni dell'ARO, dichiarazioni e certificazioni attestanti il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione tecnica ed economica indicati nel bando di gara, proporzionali al valore percentuale delle prestazioni subappaltate rispetto all'importo complessivo dell'appalto, e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n.50/2016 e la non sussistenza, nei confronti dell'affidatario del subappalto, di alcuno dei divieti previsti dall'art.10 della legge 31/05/1965 n. 575;
- e) trasmettere, entro 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla data di ciascun pagamento effettuato dai Comuni dell'ARO nei propri confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari corrisposti ai subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Impresa non trasmetta ai Comuni dell'ARO le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro tale termine, i Comuni dell'ARO sospenderà il successivo pagamento a favore dell'Impresa;
- f) applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%;
- g) a corrispondere eventuali oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso ed è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- h) far pervenire, prima dell'effettivo inizio del servizio oggetto di subappalto o di cottimo e, comunque, non oltre 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dall'autorizzazione da parte dei Comuni dell'ARO, la documentazione dell'avvenuta denuncia, da parte del subappaltatore, agli Enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, e la documentazione inerente la sicurezza dei lavoratori e dei rischi connessi al servizio.

L'Impresa è responsabile dell'osservanza, da parte del subappaltatore, delle norme in materia di trattamento economico e normativo stabilite dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Impresa che resta in ogni caso l'unica e sola responsabile nei confronti dei Comuni dell'ARO per l'esecuzione dei servizi compresi quelli oggetto di subappalto. In ogni caso, i Comuni dell'ARO rimarranno completamente estranei ai rapporti intrattenuti dall'Impresa con i terzi per l'esecuzione dei citati servizi.

L'inizio del subappalto decorre dal giorno successivo alla notifica dell'autorizzazione al subappalto concessa dai Comuni dell'ARO.

L'Impresa potrà avvalersi del subappalto, anche nel caso di varianti dei servizi in corso di esecuzione, nel rispetto di quanto previsto dall'art.105 del D.lgs. 50/2016 e smi. In tal caso l'indicazione di volersi avvalere di tale facoltà dovrà essere fornita in sede di affidamento delle varianti.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e smi, si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili.

Nella stesura dei contratti di subappalto e di subaffidamento l'Impresa deve rispettare quanto disposto dalla L. 136/2010. i Comuni dell'ARO vigileranno sull'osservanza degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. L'Impresa, l'impresa subappaltatrice o l'impresa subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della L. 136/2010 dovrà procedere alla risoluzione del relativo contratto informandone i Comuni dell'ARO e la Prefettura competente.

Non sarà autorizzato l'affidamento in subappalto ad imprese che, singolarmente, possiedano i requisiti economici e tecnici per la partecipazione alla gara.

E' ammesso l'avvalimento nel rispetto dei limiti e delle altre disposizioni stabiliti dall'art. 89 del D.lgs. n° 50/2016 e smi. L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa Impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, né che partecipino alla gara sia l'Impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

L'operatore economico concorrente e l'Impresa ausiliaria saranno responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la conclusione del contratto di appalto.

ART. 10

Responsabile Tecnico dell'impresa

L'Impresa, nella gestione del servizio, individuerà un Responsabile Tecnico (di seguito denominato R.T.) tra il proprio personale dipendente che abbia i requisiti minimi previsti dall'Albo Gestori Ambientali di cui agli artt. 10 e 11 del D.M. 120/2014.

Prima della sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione del servizio o della stipulazione del contratto, l'Impresa dovrà indicare il nominativo del R.T. designato e presentare idonea documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti minimi sopra indicati da parte dello stesso.

L'R.T. dell'Impresa per l'appalto in oggetto, ha il compito di:

- intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all'espletamento del servizio, svolgendo il ruolo di diretto interlocutore con i Comuni dell'ARO per tutto quanto concerne la gestione tecnica ed operativa del servizio in appalto;
- coordinare, gestire e controllare il personale dell'Impresa con spirito di fattiva e leale collaborazione nei confronti dei Comuni dell'ARO.

L'R.T., in particolare, deve:

- garantire la propria reperibilità mediante l'utilizzo di strumentazione idonea, la cui fornitura e i costi di utilizzo sono a carico dell'Impresa. In caso di malattie o ferie, il R.T. dovrà essere sostituito da altro addetto formalmente delegato dall'Impresa, previa tempestiva comunicazione al D.E.;
- rendersi disponibile per l'effettuazione di sopralluoghi congiunti con il D.E. presso utenze particolarmente problematiche dal punto di vista della gestione dei rifiuti e per la risoluzione di problematiche varie riscontrate sul territorio;
- deve presentarsi, su richiesta del D.E., presso i Comuni dell'ARO per il ritiro di eventuali "ordini di servizio" e per relazionare sull'andamento dei servizi;
- comunicare al servizio ecologia mensilmente, il primo giorno mensile di lavoro, entro le ore 9.00, la lista completa degli operatori con l'indicazione del servizio svolto dagli stessi.

Qualsiasi variazione al prospetto mensile dovrà essere comunicata entro la giornata lavorativa del suo verificarsi;

- gestire, in modo continuativo, la sicurezza del personale dipendente dall'Impresa, e coordinare, dal punto di vista operativo e della sicurezza, le eventuali imprese subappaltatrici, per rendere compatibili e coerenti le attività svolte dalle stesse nell'ambito del presente Capitolato e per coordinare i piani e le misure per la sicurezza adottati ai sensi del D.lgs. 81/2008, in conformità ai Documenti di Valutazione dei Rischi redatti da ciascuna impresa;
- disporre e controllare l'adozione e la corretta applicazione delle norme antinfortunistiche e delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, l'impiego delle cautele imposte da leggi e regolamenti per la tutela dell'integrità fisica del personale addetto al servizio (relativamente all'impresa propria e a quelle subappaltatrici) e dei terzi e per la tutela dei beni pubblici e privati;
- stabilire e far rispettare le direttive relative alle procedure di sicurezza e ambientali che devono essere osservate nella gestione di materiali infiammabili, tossico-nocivi o pericolosi;

- assicurarsi che per l'esecuzione del servizio sia scelto personale capace ed idoneo, istruito preventivamente sul servizio da svolgere e sulle modalità operative dei macchinari, degli impianti, delle attrezzature e dei dispositivi individuali di protezione (DPI) previsti;
- assicurarsi che tutti i macchinari, i mezzi e le attrezzature dell'Impresa siano mantenuti in ogni momento, a cura della stessa, in perfetto stato di efficienza.

L'Impresa dovrà indicare, all'interno del "Progetto Tecnico – Operativo", le modalità di esecuzione del controllo dei servizi appaltati sia da parte del proprio R.T. che di eventuali altre figure professionali dalla stessa individuate.

ART. 11

Oneri e obblighi a carico dell'impresa

L'appaltatore dovrà eseguire la prestazione oggetto dell'appalto nel rispetto del progetto allegato all'offerta tecnica e comunque nel rispetto della tempistica di cui al presente capitolato.

In particolare:

- L'appaltatore sarà responsabile della corretta esecuzione del servizio.
- L'appaltatore è soggetto, nei limiti della natura e delle caratteristiche del servizio oggetto agli obblighi previsti dal presente capitolato.
- L'appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e alle figure ad essi equiparati derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
- L'appaltatore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali e alle figure ad essi equiparati, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
- Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'appaltatore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse.
- L'appaltatore si obbliga al rispetto di quanto stabilito nel protocollo di legalità del 23/5/2011 stipulato tra la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, la Confindustria Sicilia, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani.

- L'appaltatore si obbliga, fermo restando quanto previsto nel contratto a:
 - Comunicare alla stazione appaltante, tempestivamente in via preventiva, le date di eventuali scioperi, le ore e gli orari nonché le modalità di esecuzione del servizio minimo secondo quanto stabilito dal codice di regolamentazione delle modalità di esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori addetti alle attività individuate dal campo di applicazione del CCNL unico di settore;
 - Osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative che saranno comunicate dai Comuni dell'ARO;
 - Osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le prescrizioni indicate nel capitolato compreso la fornitura e la successiva manutenzione, dei contenitori e delle attrezzature necessarie allo svolgimento dei servizi di raccolta delle varie tipologie di rifiuto;
 - Ottemperare a quanto stabilito dalla normativa in materia di sicurezza dell'ambiente di lavoro di cui al D.lgs. n°81/2008 e ss.mm.ii;
 - Dare immediata comunicazione ai comuni, per il tramite del responsabile dell'Ufficio comune di ARO, per quanto di competenza di questi ultimi, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto del contratto d'appalto.
 - Osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto;
 - A nominare, all'atto della stipula del contratto d'appalto, un responsabile del servizio denominato "Direttore Tecnico" che sarà il referente responsabile nei confronti della Stazione appaltante e, quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto l'appaltatore; esso in particolare avrà la responsabilità di organizzare l'attuazione del servizio e di trasmettere agli organi preposti i dati statistici.

Gli eventuali maggiori oneri, entro la soglia del 5% dell'importo complessivo posto a base di gara, derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico del gestore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e il gestore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dei Comuni dell'ARO, assumendosene il medesimo gestore ogni relativa alea.

Il gestore deve inoltre disporre di idonei locali e/o aree opportunamente dislocati sul territorio da adibire a:

- Spogliatoio, servizi igienici, docce destinati al personale operante;

- Ricovero mezzi, deposito attrezzature e materiali, operazioni di lavaggio mezzi, disinfezione e manutenzione dei mezzi e delle attrezzature.

L'Impresa appaltatrice dovrà provvedere per tutta la durata dell'appalto, a proprie cura e spese e sotto la propria responsabilità civile e penale alla fornitura, vidimazione, compilazione e corretta tenuta di tutti:

- i registri di carico e scarico dei rifiuti di cui all'articolo 190 del D.lgs. 152/2006 necessari per l'esecuzione dei servizi;
- i formulari di identificazione rifiuto (in seguito denominati FIR), per tutti i rifiuti trasportati agli impianti finali, in relazione ai servizi erogati.

L'Impresa si impegna a conservare i registri di carico e scarico presso una propria sede della quale dovrà comunicare gli estremi i Comuni dell'ARO.

Nel caso di visite ispettive da parte di Enti di controllo che richiedessero di prenderne visione, l'Impresa dovrà provvedere alla consegna degli stessi presso la sede comunale entro 1 (una) ora dalla relativa richiesta del D.E. di cui al presente appalto, senza oneri aggiuntivi per i Comuni dell'ARO. I registri di carico e scarico non più in uso, andranno tempestivamente consegnati ai Comuni dell'ARO per la loro conservazione per il tempo previsto dalla normativa vigente in materia. I codici CER da attribuire a ogni singolo rifiuto dovranno essere concordati, prima dell'avvio dei servizi, con il D.E. di cui al presente appalto.

L'Impresa si impegna inoltre a:

- trasmettere alla Banca Dati ANCI – CONAI tutti i dati e le informazioni obbligatorie per i soggetti convenzionati, relativi al funzionamento dell'Accordo in essere e alle attività di raccolta dei materiali di imballaggio;
- fornire periodicamente al D.E. i dati e le informazioni relative all'andamento dei servizi affidati, sia in formato cartaceo che digitale compatibile con il software disponibile presso i Comuni dell'ARO (Excel);

in particolare dovrà trasmettere mensilmente:

- entro quindici giorni dal mese successivo ai trasporti effettuati, le copie cartacee dei formulari di identificazione rifiuti che hanno accompagnato il trasporto dei rifiuti raccolti in ciascun comune dell'ARO fino agli impianti finali, corredate dai bollettini di pesata in entrata degli impianti di conferimento e quando possibile in uscita dal Centro di raccolta comunale; resta inteso che, laddove non presente, la quarta copia dei formulari deve essere comunque consegnata tassativamente entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore;
- entro quindici giorni dal mese successivo ai trasporti effettuati, la contabilizzazione informatica dei quantitativi dei rifiuti effettivamente conferiti ai singoli impianti di destinazione finale per ogni tipologia di rifiuto con indicazione dell'impianto finale;

Per i Comuni dell'ARO tale contabilità informatica costituisce la base per effettuare la verifica di conformità dei servizi erogati, a tal scopo i Comuni dell'ARO si avvarranno anche del confronto con le quantità accettate dai singoli impianti, desunte nelle quarte copie dei formulari di identificazione rifiuti nonché dai bollettini delle pesate, consegnate mensilmente al D.E..

Infine l'Impresa dovrà:

- ritirare esclusivamente i rifiuti conferiti correttamente e a segnalare all'utenza stessa, al D.E. e alla Polizia Locale l'erronea esposizione dei rifiuti. Su ogni sacco non ritirato e/o contenitore non svuotato, perché non conformi a quanto sancito da questo appalto e da altri atti regolamentari dei Comuni dell'ARO, l'Impresa dovrà provvedere ad affrancare una comunicazione adesiva con l'indicazione dell'anomalia riscontrata (a titolo d'esempio: "rifiuto non conforme" o di "contenitore di rifiuto non conforme"); tale adesivo sarà proposto dall'Impresa stessa e approvato dall'Amministrazione Comunale. Tutti i costi di studio, realizzazione e distribuzione si intendono a carico dell'Impresa appaltatrice. Il R.T., unitamente al D.E., dovrà recarsi presso le utenze più problematiche per verificare il motivo del ripetersi delle non conformità e per individuare, con il necessario coinvolgimento dell'utenza, una possibile risoluzione delle stesse, in modo da ottenere del materiale in grado di essere accettato nei relativi impianti di destinazione;
- consegnare ai Comuni dell'ARO, dandone comunicazione alla Polizia Locale, tutti gli oggetti di valore rinvenuti dal proprio personale durante l'espletamento del servizio per la consegna al legittimo proprietario;
- mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dai Comuni dell'ARO per lo svolgimento dei servizi e su tutti i dati relativi ai servizi che sono di proprietà esclusiva dei Comuni dell'ARO stessi. L'Impresa è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie, relativi ai luoghi in cui si svolgeranno i servizi, salvo esplicito benestare dei Comuni dell'ARO. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori;
- trasmettere, entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dal loro verificarsi, al D.E. tutte le variazioni intervenute nell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, quali ad esempio l'inserimento di nuovi mezzi, la demolizione di altri, variazioni di categoria o di classe, relative allo svolgimento dei servizi oggetto del presente Capitolato
- garantire l'utilizzo e la manutenzione (ordinaria, straordinaria e verifiche periodiche) del sistema di pesatura installato presso il Centro Comunale di Raccolta di Partanna e presso le isole ecologiche di Santa Ninfa e di Vita.

ART. 12

Comportamento e cooperazione

Gli addetti al servizio osserveranno un comportamento improntato alla massima collaborazione e cortesia verso gli utenti.

E' fatto obbligo all'Impresa di comunicare per iscritto al D.E. e alla Polizia Locale eventuali inconvenienti, irregolarità, cause di impedimento, disagi, rilevati dagli operatori nell'espletamento dei servizi, con indicazione del tipo di difformità, del luogo (indirizzo e, ove possibile, numero civico) e dell'ora in cui è stata riscontrata, al fine di una fattiva collaborazione per il miglioramento degli stessi. In particolare l'Impresa dovrà:

- segnalare l'uso improprio di contenitori e sacchi per le raccolte differenziate, la mancata o non corretta differenziazione dei rifiuti, il conferimento di rifiuti esclusi dai servizi, il parcheggio di veicoli d'intralcio alla pulizia meccanizzata, la presenza di depositi abusivi di rifiuti, ecc.;
- fornire la propria collaborazione alla Polizia Locale per l'individuazione di contravventori e per l'effettuazione di attività ispettive sui rifiuti necessarie all'individuazione dei trasgressori ai fini della comminazione delle sanzioni previste. I Comuni dell'ARO provvederanno ad informare la cittadinanza, richiamandola al rispetto della normativa vigente ivi compreso il divieto di ogni forma di cernita manuale del rifiuto e di gettare, versare o depositare, su tutte le aree comprese nel territorio comunale, qualsivoglia tipo di rifiuto, solido, liquido o semiliquido, indipendentemente dalla natura, dalla quantità o dal recipiente in cui è contenuto.

Nel caso di inadempienze a disposizioni o a norme comunicate dall'Impresa o da altro soggetto, i Comuni dell'ARO opereranno anche con l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa a carico dei trasgressori.

ART. 13

Responsabilità e accertamento danni

I servizi dovranno essere eseguiti secondo le prescrizioni tecniche di cui al presente Capitolato e al piano di intervento dell'ARO approvato, nonché secondo le direttive ed il controllo dei Responsabili Unici dei Procedimento e dei D.E..

Nell'esecuzione dei servizi l'Impresa dovrà aver cura di attuare tutte le cautele, i provvedimenti e gli accorgimenti tecnici e organizzativi, osservando le disposizioni contenute nel D.lgs. 81/2008 e di tutte le norme in vigore in materia antinfortunistica, atti a:

- garantire la vita e l'incolumità dei lavoratori e delle persone in genere che siano comunque addette ai servizi o che vi intervengano direttamente o indirettamente per conto dei Comuni dell'ARO, comprese le persone da questo preposte a rilievi, misurazioni, assistenza, sorveglianza e controllo;
- evitare danni a beni pubblici e privati;
- salvaguardare la flora, la fauna, l'ambiente ed il paesaggio;

Ogni responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'Impresa. L'Impresa è sempre responsabile, senza riserve ed eccezioni, sia verso i Comuni dell'ARO che verso i terzi, di qualunque

danno arrecato alla proprietà, all'ambiente ed alle persone in dipendenza dell'esecuzione dei servizi ed è alla pari responsabile dei sinistri e dei danni, anche se fortuiti, che potessero derivare agli addetti al servizio, alle persone, agli animali, alle cose o all'ambiente, sollevando pertanto i Comuni dell'ARO nonché i propri dipendenti, da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi; essa è pure responsabile dell'operato e del contegno dei propri dipendenti e degli eventuali danni che dal proprio personale o dai mezzi impiegati potessero derivare ai Comuni dell'ARO o a terzi.

Qualora nell'esecuzione delle prestazioni avvengano sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il compilerà apposita relazione da trasmettere senza indugio al Responsabile Unico del Procedimento indicando il fatto e le presumibili cause ed adotterà gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per i Comuni dell'ARO le conseguenze dannose.

In caso di danni procurati dal personale e dai mezzi di trasporto e di lavoro dell'Impresa al patrimonio comunale (rottture recinzioni, cancelli, vetrate, pilastri, zoccolature, cordoli, marciapiedi, chiusini, idranti, pavimentazioni, impianti in genere, ecc.):

- il D.E. ne darà tempestiva informazione all'Impresa, la quale potrà richiedere l'effettuazione, entro il giorno lavorativo successivo, di un sopralluogo congiunto alla presenza del proprio R.T.;
- il ripristino dello stato dei luoghi dovrà avvenire entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi, con spese a carico dell'Impresa, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa. Nel caso in cui la stessa non provveda nel termine indicato, il Responsabile Unico del Procedimento farà eseguire d'ufficio gli interventi i cui costi verranno detratti dal credito dell'Impresa, eventualmente ricorrendo all'uso della cauzione definitiva. In alternativa l'Impresa potrà coprire tali spese avvalendosi di propria polizza assicurativa, dandone comunicazione scritta al Responsabile Unico del Procedimento e al D.E. entro il termine sopra specificato.

Almeno 10 giorni prima della sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione del servizio o della stipulazione del contratto, l'Impresa dovrà presentare copia di propria idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi del servizio nelle forme previste dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016 avente durata almeno pari a quella del contratto e contenente l'espressa rinuncia da parte della compagnia assicurativa a ogni rivalsa nei confronti dei Comuni dell'ARO. Dovranno essere consegnate al D.E. anche le copie delle quietanze di rinnovo ad ogni scadenza annuale. Nel novero dei terzi dovranno essere indicati anche i Comuni dell'ARO e i suoi dipendenti.

Nel caso in cui, nelle more di affidamento del nuovo contratto, ci si dovesse avvalere della proroga tecnica del servizio per una durata temporale di 5 mesi, dovrà essere depositata un'estensione della polizza assicurativa ovvero dovrà essere depositata una nuova polizza assicurativa, con le stesse caratteristiche di quella principale, di cui al comma precedente.

Tale polizza assicurativa dovrà tenere conto specificatamente della responsabilità civile verso terzi e verso i propri dipendenti, per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione del servizio, e per ogni danno alle opere preesistenti anche se qui non menzionate. Vista la particolarità

del servizio, i mezzi che percorreranno i territori comunali per la necessaria tutela ambientale, la somma assicurata a copertura di eventuali danni di esecuzione, compresi quelli ambientali, dovrà essere almeno pari a € 5.000.000,00 e il massimale per l'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e prestatori di lavoro (RCO) dovrà essere pari almeno a € 5.000.000,00. E' fatto obbligo all'Impresa di provvedere alle normali assicurazioni per automezzi per un massimale unico di almeno € 2.500.000,00 per ciascun mezzo.

In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di consorzio di Imprese, ai sensi dell'art. 2602 del C.C.), l'impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l'estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziato. In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziato dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate. In caso di Consorzio tra cooperative di produzione e lavoro e di Consorzio tra imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle imprese consorziate. In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell'Impresa dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore.

L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso, a insindacabile giudizio dei Comuni dell'ARO, per fatto e colpa dell'Impresa.

Sanzioni eventuali cui i Comuni dell'ARO dovessero essere costretti per fatti e/o atti riconducibili allo svolgimento dei servizi sia riguardo agli aspetti burocratico/amministrativi sia riguardo a quelli esecutivi di competenza dell'Impresa danno diritto di rivalsa nei confronti della stessa. In tal caso i Comuni dell'ARO informeranno l'Impresa dell'atto contestativo e dell'eventuale sanzione affinché la stessa possa intervenire, avendovi interesse, presso gli organi contestanti e/o sanzionanti nella fase procedimentale. Il diritto di rivalsa si attualizza con il pagamento della sanzione da parte dei Comuni dell'ARO e può essere fatto valere con la cauzione definitiva, salvo che l'Impresa, dietro esplicita richiesta dei Comuni dell'ARO, provvederanno direttamente al pagamento della sanzione stessa.

ART. 14

Obblighi dell'impresa in ordine al personale impiegato – clausola sociale di assorbimento – norme di sicurezza

Per assicurare l'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e dai restanti documenti di gara, l'Impresa è tenuta ad utilizzare il personale distaccato dalla SSR Trapani Provincia Sud previa sottoscrizione di apposita convenzione in numero e di qualifica sufficienti e idonei a garantire la regolare esecuzione dei servizi previsti. Oltre al personale in servizio, l'Impresa deve mettere a disposizione anche il personale necessario per la sostituzione in caso di ferie o malattia. Il personale, che dipenderà a ogni effetto dall'Impresa, dovrà essere capace e fisicamente idoneo.

L'Impresa è responsabile delle capacità del personale addetto ai servizi il quale dovrà essere a perfetta conoscenza dei compiti a esso affidati e dei luoghi di esecuzione degli stessi.

All'avvio dei servizi L'Impresa è obbligata a:

- a) trasmettere ai Comuni dell'ARO:
- l'elenco nominativo del personale in servizio, specificando la relativa qualifica d'inquadramento, la mansione svolta ed il servizio di assegnazione. In particolare dovrà essere indicato il nominativo del R.T.;
 - il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi ed il Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori. L'Impresa dovrà comunicare al D.E., entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dal manifestarsi della causa, tutte le eventuali successive variazioni rispetto alle informazioni fornite;
- b) osservare integralmente, nei riguardi del personale il trattamento economico – normativo stabilito dai contratti C.C.N.L. di Federambiente, ed eventuali accordi territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i servizi, per l'intera durata dell'appalto, anche se l'Impresa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana o dalla struttura e dimensione dell'Impresa e da ogni altra sua qualifica giuridica, economica o sindacale;
- c) osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale del personale, nonché di quella eventualmente dovuta ad organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. I Comuni dell'ARO richiederanno d'ufficio il rilascio del DURC per verificare l'adempimento di tali obblighi nei casi previsti dall'art. 30 del D.lgs. 50/2016smi;
- d) trasmettere, qualora richiesto dai Comuni dell'ARO, copia dei versamenti contributivi eseguiti;
- e) sottoporre il proprio personale dipendente a tutte le profilassi e cure previste dalla legge, dai contratti C.C.N.L. di Federambiente, FISE-Igiene ambientale e delle cooperative sociali e dalle autorità sanitarie competenti per il territorio;
- f) rispettare, se applicabile, la normativa relativa alle assunzioni obbligatorie di cui alla L. 68/1999;
- g) osservare e far osservare le norme derivanti dalle vigenti leggi relative alla prevenzione di infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, la tubercolosi ed altre malattie professionali, ed ogni altra disposizione in vigore per la tutela dei lavoratori. L'Impresa deve provvedere che sia rigorosamente rispettata l'osservanza delle norme sopra citate anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti ferme restando le responsabilità civili e penali dei subappaltatori stessi. Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato dal
- h) Comuni dell'ARO non esimeranno l'Impresa dalla suddetta responsabilità;
- i) organizzare i propri dipendenti e a fornire loro un'adeguata formazione ed informazione nel pieno rispetto della normativa sulla sicurezza del lavoro. Per tutto quello che riguarda la materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare si rimanda a quanto

disposto dal D.lgs. 81/2008 e nelle altre normative di settore. I Comuni dell'ARO si riservano di richiedere all'Impresa misure di sicurezza integrative rispetto a quelle che per legge la stessa è tenuta ad adottare, per salvaguardare l'incolumità delle persone e l'igiene ambientale;

- j) dotare il personale di attrezzature antinfortunistiche rispondenti ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa di riferimento e a verificarne il corretto utilizzo;
- k) mantenere la dotazione regolamentare di pronto soccorso su ogni mezzo ed in ogni propria sede;
- l) garantire l'immediato ricovero al più vicino ospedale del personale infortunato o colpito da malore;
- m) segnalare al Responsabile Unico del Procedimento ed al D.E., tempestivamente e comunque entro il primo giorno lavorativo successivo, il verificarsi di:
 - a. infortuni occorsi ai propri dipendenti;
 - b. incidenti con impatto sull'ambiente o sulla sicurezza avvenuti durante lo svolgimento dei servizi;
- n) predisporre e depositare prima della consegna dei servizi la documentazione inerente la sicurezza, ai sensi del D.lgs. 81/2008. Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri previsti per l'elaborazione, stesura, modifica, aggiornamento della stessa nonché gli oneri per garantire la sicurezza dei luoghi di lavori e dei lavoratori con particolare riferimento a: dispositivi di protezione individuale, attrezzature, movimentazione di carichi, segnaletica, ecc..

Tutte le attrezzature, macchine e mezzi impiegati nel servizio dovranno essere rispondenti alle vigenti norme di legge, di sicurezza e di rispetto dell'ambiente (inquinamento acustico e atmosferico).

Sono a carico dell'Impresa tutte le incombenze relative alle segnalazioni diurne e notturne rese obbligatorie dalle vigenti disposizioni in materia di circolazione stradale, in particolare l'adozione degli accorgimenti necessari a garantire la sicurezza e la fluidità del traffico, nonché l'incolumità dei pedoni. L'Impresa è, inoltre, tenuta ad istruire opportunamente il personale impiegato nello svolgimento dei servizi, in modo che sia garantito il rispetto di tutte le prescrizioni del Codice della strada, al fine di evitare ogni possibile sinistro.

Il personale in servizio dovrà:

- a) essere fornito, a cura e spese dell'Impresa, di divisa completa di targhetta di identificazione personale corredata di foto, da indossarsi sempre in stato di conveniente decoro durante l'orario di lavoro. La divisa del personale deve essere unica, con colore identico per tutti gli operatori e a norma dei vigenti C.C.N.L. di Federambiente, FISE-Igiene ambientale e delle cooperative sociali e rispondente alle prescrizioni di legge in materia antinfortunistica ed alle caratteristiche di fluorescenza e rifrangenza stabilite dalla normativa tecnica di riferimento vigente. In relazione alle condizioni meteorologiche, l'Impresa dovrà provvedere alla

dotazione per il personale di indumenti intesi sia a riparare lo stesso dalle avversità atmosferiche, sia a garantire il regolare espletamento dei servizi;

- b) mantenere un contegno corretto e riguardoso verso la cittadinanza e le Autorità e uniformarsi alle disposizioni impartite dal presente Capitolato ed emanate dai Comuni dell'ARO in materia di igiene e di sanità e agli ordini impartiti dall'Impresa stessa, rispettando le norme antinfortunistiche e mantenendosi inoltre educato e rispettoso. Ove ciò non fosse, il Responsabile Unico del Procedimento e il D.E. ne informeranno l'Impresa la quale dovrà procedere secondo quanto previsto nei C.C.N.L. di Federambiente, FISE-Igiene ambientale e delle cooperative sociali. I Comuni dell'ARO si riservano la facoltà di richiedere la sostituzione del personale palesemente inidoneo allo svolgimento dei compiti assegnati o autore di gravi comportamenti lesivi per i Comuni dell'ARO stesso;
- c) avere padronanza della lingua italiana;
- d) essere costantemente in possesso di regolare documento di identificazione personale e delle autorizzazioni di legge necessarie alla conduzione dei mezzi ad esso assegnati.

I Comuni dell'ARO sono estranei ad ogni controversia che dovesse insorgere tra:

- l'Impresa ed il proprio personale impiegato nei servizi;
- l'Impresa ed il gestore uscente;

anche nel caso di mancata applicazione dei C.C.N.L. nei confronti del personale addetto dall'Impresa, fatti salvi obblighi e facoltà previste in materia dalla legge. Salvo che per cause di forza maggiore, a partire dal dodicesimo mese precedente alla scadenza del contratto non saranno ammesse variazioni nell'organico dell'Impresa in servizio.

ART. 15

Mezzi, attrezzature e materiali dell'impresa

Per il corretto espletamento dei servizi l'Impresa dovrà fornire, a sua cura e spese, mezzi, attrezzature e strumentazioni di tipologie, caratteristiche e quantità sufficienti all'effettuazione di tutti i servizi descritti nel presente Capitolato. L'Impresa dovrà, altresì, garantire le scorte necessarie.

L'Impresa dovrà, indipendentemente dai mezzi e dalle attrezzature indicate in sede di gara, fornire gli stessi in numero e con caratteristiche sufficienti per rendere il servizio finito a regola d'arte, senza poter avanzare pretese di compensi e indennizzi di qualsiasi specie aggiuntivi rispetto al canone d'appalto offerto in sede di gara.

Tutti i mezzi, le attrezzature, le apparecchiature, i dispositivi di protezione individuale e in genere tutta la strumentazione occorrente per l'esecuzione dei servizi dovranno:

- essere rispondenti alle normative relative alla marcatura CE, ai requisiti di sicurezza e alle prescrizioni igienico – sanitarie vigenti;

- essere in ottime condizioni di efficienza e di stato di decoro, in ogni caso, solo se ne è prevista per legge l'immatricolazione, immatricolati per la prima volta non prima del 01/01/2009, e in possesso di tutte le autorizzazioni/iscrizioni/attrezzature di registrazione dati previste dalla normativa vigente in materia di trasporto di rifiuti. Per problemi di approvvigionamento dei mezzi, l'Impresa potrà chiedere al D.E. una deroga temporale massima per i primi 6 (sei) mesi naturali e consecutivi dalla data di affidamento dei servizi;
- (in alternativa al punto precedente) dovranno essere elettrici, ibridi oppure alimentati a metano o gpl;
- rispettare le normative in materia di scarichi ed emissioni gassose e rumorose in atmosfera, in vigore o che potranno essere emanate durante il corso del contratto. Dovranno essere privilegiati sistemi di carburazione volti all'abbattimento delle emissioni di gas di scarico.

In particolare i mezzi utilizzati per la raccolta e il trasporto dei rifiuti e per la pulizia del territorio dovranno essere idonei:

- per dimensione alle diverse situazioni di larghezza delle strade interessate dal servizio;
- per numero e capacità di carico alla quantità massima ipotizzabile di rifiuti stessi prodotti nei territori dei Comuni dell'ARO.

Tutti gli automezzi impiegati su strada dovranno, altresì, rispondere alle caratteristiche richieste dal codice della strada e dalle normative vigenti, con particolare riguardo ai dispositivi segnaletici da rapportare alle diverse modalità operative. Inoltre dovranno essere tutti correttamente assicurati, omologati e revisionati secondo la normativa vigente in materia. L'Impresa deve impiegare per l'esecuzione dei servizi di nettezza urbana e di raccolta rifiuti, automezzi di caratteristiche cromatiche identiche.

Tali mezzi dovranno essere identificabili, portando sui lati indicazioni ben visibili che permettano di riconoscere in modo univoco l'Impresa di appartenenza, il numero di telefono dell'ufficio informazioni della stessa e il numero progressivo attribuito a ciascun veicolo componente il parco mezzi.

L'Impresa potrà personalizzare i propri mezzi con immagini e messaggi che aiutino a riflettere sulla necessità di tutela dell'ambiente, acquisendo la preventiva autorizzazione dei Comuni dell'ARO. Oltre all'ordinario ritiro del rifiuto sfuso o in sacchi, i mezzi per le raccolte dei rifiuti devono essere attrezzati con idonei optional finalizzati a garantire vuotature di cassonetti e bidoni aventi diverse tipologie di attacchi e diverse capacità.

L'Impresa è, altresì, obbligata a sostenere tutti gli oneri per mantenere in perfetta efficienza e conveniente decoro i mezzi e le attrezzature mediante ordinarie e straordinarie operazioni di pulizia, disinfezione, riparazione, manutenzione, rinnovamento dei relativi materiali di consumo e, se necessario, di riverniciatura. Qualora i mezzi vengano impiegati per servizi di raccolta rifiuti di

diversa tipologia dovranno essere lavati internamente, al fine di evitare la miscelazione di materiale. Tale lavaggio dovrà essere effettuato in luoghi idonei e dotati delle necessarie autorizzazioni.

La valutazione delle condizioni sopra specificate avverrà in contraddittorio, prima della messa in servizio di mezzi, attrezzature e apparecchiature, e ogni qualvolta ritenuto necessario dal D.E..

A tal fine l'Impresa dovrà consegnare al D.E.:

- prima della consegna dei servizi: l'elenco dei mezzi operanti, indicando distintamente il tipo, la targa, la data di immatricolazione, il numero di contrassegno, la tara (in funzione delle condizioni di impiego), la portata massima, l'autorizzazione ad operare per lo specifico servizio, eventuali optional (ad es. sistemi di vuotatura cassonetti/bidoni);
- entro 7 (sette) giorni dal loro verificarsi: apposite comunicazioni indicanti eventuali modifiche avvenute relativamente ai mezzi e alle attrezzature utilizzate dall'Impresa nell'erogazione dei servizi.

I Comuni dell'ARO si riservano la facoltà di chiedere la sostituzione e la revisione di tutti i mezzi, automezzi, apparecchiature, impianti o attrezzature che, a seguito di valutazione in contraddittorio, non riterrà soddisfacenti dal punto di vista di efficienza e di decoro. Tale sostituzione o revisione è a carico dell'Impresa e non può comportare oneri aggiuntivi per i Comuni dell'ARO.

L'Impresa è tenuta alla sostituzione delle attrezzature e dei mezzi contestati immediatamente ovvero, se ciò è impossibile per giustificati motivi, entro e non oltre un termine che sarà stabilito dal D.E..

Nel caso di attrezzatura o mezzo guasto, l'Impresa dovrà darne comunicazione via fax al D.E. entro 1 (un) ora dal verificarsi dell'inconveniente tecnico. La sostituzione dell'attrezzatura o del mezzo dovrà avvenire entro l'avvio del successivo giorno lavorativo e non può comportare oneri aggiuntivi per i Comuni dell'ARO. Solo nel caso di somma urgenza o di forza maggiore potrà essere autorizzato dal D.E. l'uso temporaneo, limitato al periodo strettamente necessario che verrà autorizzato, di mezzi meno idonei, ma non dal punto di vista normativo, al fine di garantire la continuità del servizio.

I guasti delle attrezzature e dei mezzi non dovranno compromettere in nessun modo la continuità e l'efficienza dei servizi e non potranno essere adottati a giustificazione di eventuali disservizi. Pertanto, nel caso in cui il guasto di uno o più mezzi comportasse la sospensione o la non effettuazione di un servizio, lo stesso dovrà essere recuperato nella giornata lavorativa immediatamente successiva, pena trattenuta, dal canone mensile spettante all'Impresa, del relativo compenso ricavabile dall'aggiudicazione, fatte salve l'applicazione delle penali di cui al presente Capitolato e la facoltà di risoluzione del contratto.

I mezzi che giornalmente iniziano il servizio nel territorio dei Comuni dell'ARO dovranno essere completamente vuoti.

Al termine di ogni servizio e preventivamente a ogni operazione di trasporto verso gli impianti finali, prima di abbandonare i territori di ciascun Comune dell'ARO, il mezzo destinato al servizio stesso deve effettuare la pesatura presso il Centro Comunale di Raccolta di Partanna o altro impianto

convenzionato per poter chiaramente rilevare i quantitativi di rifiuti/frazioni raccolti nel territorio: i documenti di pesatura dovranno essere uniti al documento che attesta il conferimento dello stesso materiale.

Per questo **l'Impresa dovrà garantire l'utilizzo e la manutenzione** (ordinaria, straordinaria e verifiche periodiche), pena applicazione delle penalità previste dal Capitolato, del sistema di pesatura installato presso il Centro Comunale di Raccolta di Partanna.

Tutte le attrezzature e le opere di proprietà comunale, quali ad esempio i cassonetti o contenitori per i rifiuti presenti presso gli edifici comunali e il Centro Comunale di Raccolta di Partanna, utilizzate nello svolgimento dei servizi dall'Impresa, devono essere mantenute in perfetta efficienza dalla stessa e, qualora danneggiate dalla medesima, riparate o sostituite su richiesta del D.E., fatta salva la possibilità per i Comuni dell'ARO di chiedere il risarcimento del maggior danno subito diretto ed indiretto.

ART. 16

Fatturazioni e pagamenti

Ai sensi del comma 2, lett. C, art. 4 L.R. n°9/2010 i singoli comuni provvedono al pagamento del corrispettivo del servizio reso nell'ambito di ciascun Comune, assicurando l'integrale copertura dei relativi costi.

Ai sensi del comma 2, lettera d, art. 4 L.R. n°9/2010, i singoli comuni, provvedono all'adozione della delibera di cui all'art. 159, comma 2, lettera c, del D.lgs. n°267/2000, vincolando le somme destinate al servizio e garantendo il permanere del vincolo di impignorabilità.

Dette somme dovranno trovare copertura finanziaria nel rispetto di quanto stabilito all'art.191 del su richiamato D.lgs. n°267/2000.

Il responsabile del servizio di cui all'art 191 del D.lgs. n° 267/2000 conseguita l'esecutività del provvedimento di spesa comunica al terzo interessato l'impegno e la copertura finanziaria, contestualmente alla ordinazione della prestazione, con l'avvertenza che la successiva fattura dovrà essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione.

I pagamenti all'Impresa saranno eseguiti in base a emissione di regolari fatture elettroniche relative ai servizi effettivamente svolti nel periodo di riferimento.

Le fatture devono essere intestate ai singoli Comuni aderenti all'ARO "Partanna, Santa Ninfa e Vita" e dovranno riportare il codice denominato CIG (Codice Identificativo Gara) assegnato dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), in riferimento al presente appalto, il mese di riferimento, il numero e la data del provvedimento di assunzione dell'impegno di spesa, e riportare i costi mensili delle singole prestazioni, desumibili dall'aggiudicazione o da successivi provvedimenti e dovranno essere indirizzate ai Codici Univoci Ufficio di ciascun Comune.

I pagamenti saranno disposti dal Responsabile Unico del Procedimento per l'esecuzione del contratto, previo accertamento da parte del Direttore dell'Esecuzione delle prestazioni effettuate, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. A tal proposito, preliminarmente la trasmissione della fattura elettronica dovrà essere fornita tutta la documentazione attestante la regolarità dei servizi svolti con particolare riferimento allo smaltimento (quarte copie dei formulari di identificazione rifiuti di tutti i trasporti effettuati verso gli impianti finali nel periodo di riferimento della fattura, regolarmente timbrate e firmate dagli impianti finali). In caso di fatture irregolari o sprovviste dei documenti attestanti la prestazione del servizio, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di spedizione di comunicazione scritta dei Comuni dell'ARO fino a regolarizzazione della situazione.

In particolare il costo annuale del servizio relativo a ciascun Comune appartenente all'ARO, come riportato all'art. 7 del presente Capitolato, depurato del ribasso offerto, verrà corrisposto da ciascun Comune in rate mensili posticipate ciascuna pari a 1/12 (un/dodicesimo) del costo annuale del servizio contrattualmente convenuto;

Ai sensi dell'art. 30 comma 5 e 5 bis del D.lgs. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0.5% che potrà essere svincolata soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione dell'attestazione di regolare esecuzione, e previa acquisizione di un DURC regolare.

L'importo delle predette fatture verrà corrisposto secondo la normativa vigente in materia secondo quanto previsto dall'art. 4 del D.lgs. n°231/2002 e s.m.i. e bonificato su apposito conto corrente dedicato, secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge n.136/2010 e sue ss.mm.ii, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il gestore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel contratto; qualora il gestore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il singolo contratto attuativo potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. dalle amministrazioni comunali.

Queste ultime potranno altresì procedere all'esecuzione in danno e a carico del gestore della prestazione del servizio non adempiuta.

In caso di raggruppamento di imprese (RTI) i pagamenti saranno effettuati esclusivamente a favore della mandataria capogruppo.

I pagamenti, previa verifica della documentazione attestante la regolarità contributiva (DURC) ai sensi dell'art. 5, comma 2, L. n. 82/1994, nonché previa verifica delle inadempienze esattoriali ai sensi della L. 40/2008, verranno liquidati a presentazione di fattura, a seguito di accertamento da parte del direttore dell'esecuzione sulla regolarità e congruità delle prestazioni fornite, applicando eventuali penali stabilite da contratto

Ai sensi dell'art. 30, comma 6 del D.lgs. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Impresa o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105, ultimo periodo del D.lgs. 50/2016, impiegato nell'esecuzione del contratto, il Responsabile Unico del Procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Impresa, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, sospendendo il pagamento dei corrispettivi, senza che l'Impresa possa opporre eccezioni ed avere titolo a risarcimento di danni o al riconoscimento di interessi per detta sospensione.

Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, i Comuni dell'ARO potranno pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Impresa. Tali pagamenti saranno provati dalle quietanze predisposte a cura del Responsabile Unico del Procedimento e sottoscritte dagli interessati.

Nel caso in cui vi siano formali contestazioni dell'Impresa alla tipologia di richiesta di cui sopra, il Responsabile Unico del Procedimento provvederà a trasmetterle, insieme alla richiesta stessa, alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

Il pagamento delle fatture da parte dei Comuni dell'ARO sarà effettuato ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione.

Qualora il gestore non adempia nel termine prescritto a regolarizzare la propria posizione i Comuni dell'ARO potranno procedere alla risoluzione del contratto d'appalto.

ART. 17

Interessi per ritardati pagamenti

Qualora i Comuni dell'ARO non rispettassero i termini di pagamento previsti dal presente Capitolato, l'Impresa provvederà a notificare ai Comuni dell'ARO ingiunzione ad effettuare l'accredito entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento dell'ingiunzione medesima.

Decorso infruttuosamente tale termine, l'Impresa avrà diritto all'applicazione e riconoscimento degli interessi, calcolati dal giorno successivo al termine di pagamento previsto alla data di effettivo accredito del pagamento e secondo quanto disciplinato dalla normativa vigente in materia di transazioni tra imprese e pubbliche amministrazioni. Comuni dell'ARO

Eventuali eccezionali ritardi nei pagamenti, dovuti a cause non imputabili ai Comuni dell'ARO, non daranno diritto a indennità di qualsiasi genere da parte dell'Impresa né alla richiesta di scioglimento del contratto.

ART. 18

Tracciabilità dei pagamenti – Controlli Antimafia

In applicazione della Legge n°136/2010 e s.m.i. “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” l’appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della citata legge al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto in questione.

In particolare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno essere registrati su conti correnti bancari postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane SpA, dedicati, anche in via non esclusiva alla commessa, e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che dovranno riportare, in relazione a ciascuna variazione, il codice identificativo gara (CIG) ed il codice unico di progetto (CUP).

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione del contratto.

A tal fine l’appaltatore, sarà tenuto a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, all’atto della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

Nello specifico l’appaltatore sarà tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, mediante compilazione del modello all’uopo predisposto dalla stessa, prima della sottoscrizione del contratto. Dovrà, inoltre, essere comunicata ogni variazione relativa ai dati trasmessi.

ART. 19 **Penalità.**

In caso di inadempienza od inosservanza degli obblighi contrattuali assunti, la Ditta appaltatrice, oltre all’obbligo di ovviare in un termine stabilito all’infrazione contestata, pena l’esecuzione d’ufficio a spese della stessa, è tenuta al pagamento di una penalità di importo variabile a seconda della tipologia di servizio e del ritardo nel mancato e/o tardivo adempimento, come di seguito riportato, ferma restando la facoltà dei Comuni dell’ARO di risoluzione del contratto ove ne ricorrano i presupposti e di richiesta degli eventuali maggiori danni subiti dai Comuni dell’ARO e/o da privati a causa dell’inadempimento e fatte salve le eventuali conseguenze penali:

SERVIZI ORDINARI		
N°	INADEMPIMENTO	PENALITA’
1	Miscelazione di rifiuti già conferiti in maniera differenziata dalle utenze, per inadempimento	€ 500,00
2	Immissione di rifiuti nel circuito di raccolta di ciascun comune dell’ARO provenienti da circuiti di altri comuni, per inadempimento	€ 500,00

3	Avvio giornaliero di un servizio nel territorio dei comuni dell'ARO con mezzi non completamente vuoti, per mezzo e per giorno	€ 500,00
4	Utilizzo non autorizzato di mezzi immatricolati prima del 01/01/2009, per mezzo e per giorno	€ 500,00
5	Mancata manutenzione di mezzi, attrezzature e altra strumentazione, per giorno di ritardo e per oggetto	€ 200,00
6	Mancata sostituzione di mezzi guasti o non ritenuti idonei, per giorno di ritardo e per mezzo	€ 300,00
7	Mancata sostituzione di attrezzature e altra strumentazione, per giorno di ritardo e per oggetto	€ 200,00
8	Travaso di rifiuti da mezzi satelliti ad autocompattatore in luoghi non autorizzati – per mezzo e per giornata;	€ 150,00
9	Assenza di divisa, per addetto e per giornata	€ 30,00
10	Assenza o non funzionamento di una strumentazione idonea alla reperibilità del R.T., per giorno	€ 300,00
11	Assenza di qualsiasi tipo di attrezzatura e/o strumentazione richiesta, per giorno e per attrezzatura	€ 80,00
12	Ritardata/mancata trasmissione della lista completa degli operatori in servizio nei termini previsti, per giorno di ritardo	€ 200,00
13	Ritardata/mancata trasmissione delle eventuali modifiche alla lista completa degli operatori in servizio nei termini previsti, per giorno di ritardo	€ 200,00
14	Mancata fornitura dei dati tecnici ed economici, per richiesta e per giorno di ritardo.	€ 200,00
15	Mancata o intempestiva collaborazione con i competenti Uffici comunali, per richiesta e per giorno di ritardo	€ 150,00
16	Mancata o non corretta compilazione dei registri di carico e scarico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, per errore o omissione;	€ 200,00
17	Mancato rispetto degli adempimenti verso altri Enti, per adempimento e per giorno di ritardo	€300,00
18	Mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata	€ 500,00
19	Mancato rispetto di un ordine di servizio, per giorno di ritardo	€ 200,00
20	Mancato avvio/effettuazione di un servizio, per servizio e per giorno di ritardo	€ 1.000,00
21	Mancato recupero di un servizio non effettuato e/o sospeso a causa di guasto di uno o più mezzi, nella giornata lavorativa immediatamente successiva, per servizio saltato	€700,00
22	Sospensione di un servizio in giornata festiva diversa dalla domenica senza preventiva autorizzazione del D.E., per servizio e per giorno di ritardo	€1.000,00
23	Mancata pulizia dopo le operazioni di raccolta e/o di svuotamento degli appositi contenitori, delle aree di stazionamento dei rifiuti, per punto di raccolta e per giorno	€ 50,00

24	Mancata pulizia del suolo da rifiuti fuoriusciti o dispersi dai contenitori o sacchi conferiti dagli utenti durante la raccolta domiciliare per punto di raccolta e per giorno	€ 50,00
25	Mancata e/o ritardata raccolta domiciliare dei rifiuti, per utenza e per giorno di ritardo	€ 30,00
26	Anticipazione dello svolgimento del servizio di raccolta del vetro rispetto all'orario stabilito dal presente Capitolato, per singola inadempienza	€ 200,00
27	Mancato posizionamento di avviso/adesivo di "rifiuto non conforme", mancata o incompleta comunicazione ai Comuni dell'ARO di posizionamento dello stesso, per punto di esposizione rifiuti.	€ 30,00
28	Mancato servizio di raccolta PARZIALE (es. lavoro non svolto presso alcune vie o zone) per fatto imputabile alla Ditta Appaltatrice, per giorno di mancata prestazione	€ 500,00
29	Mancata pesatura presso il Centro di Raccolta Comunale del rifiuto trasportato, per mancata pesatura	€ 200,00
30	Mancato e/o ritardato svuotamento dei contenitori per la raccolta differenziata delle pile e/o dei farmaci, mancata chiusura dei contenitori, per contenitore e per giorno di ritardo	€ 100,00
31	Mancata pulizia delle aree circostanti i contenitori per la raccolta differenziata delle pile e/o dei farmaci, per contenitore o gruppo di contenitori attigui e per giorno	€ 150,00
32	Mancata vuotatura dei contenitori per la raccolta differenziata richiesta dal D.E., presso feste e sagre per utenza e per giorno di ritardo	€ 300,00
33	Mancata consegna dei contenitori per la raccolta differenziata presso feste e sagre, per giorno di ritardo	€ 500,00
35	Mancata rimozione delle siringhe e carcasse animali, per sito e per ora di ritardo	€ 200,00
36	Assenza di operatori alla pulizia manuale, per addetto e per giorno	€ 500,00
37	Mancato rispetto degli orari di spazzamento meccanizzato, per mezz'ora di ritardo e per via	€ 55,00
38	Mancata pulizia area mercato, per giorno di ritardo.	€ 400,00
39	Mancata pulizia o raccolta rifiuti in area di svolgimento di manifestazioni tradizionali, feste e sagre, per area e per giorno di ritardo	€ 400,00
40	Mancata attivazione del numero verde entro 10 giorni dalla consegna del servizio, per giorno di ritardo	€ 200,00
41	Mancata manutenzione e/o pulizia dei contenitori/container posizionati presso il Centro Comunale di Raccolta Differenziata e le isole ecologiche, per giorno di ritardo e per contenitore	€ 100,00
42	Mancata sostituzione contestuale di un contenitore/container pieno con uno vuoto presso il Centro Comunale di Raccolta e le isole ecologiche, per contenitore/container e per giorno di ritardo	€. 400,00
43	Assenza o illeggibilità sui contenitori/container presso il Centro Comunale di Raccolta Differenziata e le isole ecologiche di segnalazione informativa sul tipo di rifiuto, per giorno e per contenitore	€. 100,00

44	Mancato svuotamento dei contenitori/container presso il Centro Comunale di Raccolta Differenziata e le isole ecologiche entro 1 (un) giorno dalla richiesta da parte del personale autorizzato, per giorno di ritardo e per contenitore/container	€. 400,00
45	Mancata consegna ai Comuni dei formulari di identificazione dei rifiuti nei termini prescritti, per giorno di ritardo	€. 50,00
46	Mancata manutenzione delle attrezzature presenti presso il Centro Comunale di Raccolta Differenziata e le isole ecologiche, per tipologia d'intervento e per giorno di ritardo	€. 200,00
47	Deposito di rifiuti presso il Centro Comunale di Raccolta Differenziata e le isole ecologiche all'esterno dei rispettivi contenitori/container a terra, a causa del mancato svuotamento nei termini prescritti, per cumulo e per giorno	€. 300,00
48	Mancato conferimento agli impianti finali di recupero/smaltimento dei rifiuti raccolti, per giorno	€ 1.000,00

Le penali di cui sopra sono applicate in misura doppia nel caso di recidiva specifica.

Per l'eventuale mancato rispetto di qualsiasi altra norma contrattuale che non sia espressamente prevista nel precedente elenco o nel presente Capitolato, si applicherà una penale di € 500,00.

Dopo 3 (tre) penalità accertate, si applicherà, per ogni successiva inadempienza, la penale aggiuntiva di € 1.500,00 (millecinquecento/00 euro).

Trattandosi di multe disciplinari e non di sanzioni amministrative, le stesse non risultano soggette alle disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689, ma la determinazione dell'esatto ammontare delle stesse sarà di esclusiva competenza dell'Amministrazione Comunale, che giudicherà in via unica sulla base della gravità dell'inottemperanza contrattuale contestata.

L'applicazione della penale deve essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, a mezzo PEC, indicante il termine entro cui ovviare all'infrazione contestata, alla quale l'Impresa ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della stessa. Qualora dette controdeduzioni non siano accoglibili a giudizio dei Comuni dell'ARO ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine sopra indicato, le penali si intenderanno definitivamente da applicare.

I Comuni dell'ARO dovranno fornire risposte e/o adottare provvedimenti motivati, entro il successivo termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento delle controdeduzioni.

In caso di inadempienze che comportino l'osservanza di norme, leggi e regolamenti per cui viene prevista l'irrogazione di sanzioni amministrative specifiche, l'applicazione delle stesse non assorbe l'eventuale applicazione di penali contrattuali che verranno rimosse in modo autonomo e non assorbente.

I Comuni dell'ARO procedono al recupero delle penalità mediante ritenuta diretta sul canone del mese nel quale è assunto il provvedimento definitivo di applicazione della penale e/o avvalendosi

della cauzione definitiva e, comunque, solo dopo il termine assegnato per le controdeduzioni, anche se non formalizzate.

Nel caso di inadempimenti relativi a servizi non resi, il Responsabile Unico del Procedimento e il D.E., fatta salva l'applicazione della relativa penale, provvederanno a trattenere dal canone mensile spettante all'Impresa il relativo compenso ricavabile dalla offerta presentata in sede di gara, dandone preventiva e motivata comunicazione scritta all'Impresa. Tale trattenuta potrà essere applicata anche in caso di servizi non resi per cause di forza maggiore non recuperati, se non diversamente specificato nel presente Capitolato.

Qualora la sanzione stabilita a titolo di penale sia pari o superiore al 20% dell'importo complessivo di aggiudicazione, è facoltà della Stazione appaltante risolvere il contratto stipulato.

L'appaltatore assume l'obbligo di raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata RD e quelli relativi alla quantità di RUB indicati all'art.1 del presente capitolato e in caso di mancato raggiungimento per motivi imputabili all'appaltatore, lo stesso sarà tenuto a corrispondere gli importi delle penali di seguito definite all'Ente appaltante, cui comunque compete la verifica sulla regolare esecuzione del servizio nel rispetto del contratto, il controllo del territorio e la repressione nei confronti degli utenti inadempienti.

Per il mancato raggiungimento degli obiettivi della raccolta differenziata RD, per ogni punto percentuale in meno rispetto a quanto prefissato dalla norma (anno 2015 RD 65%) verrà applicata annualmente una penale almeno pari allo 0,35% dell'importo annuale posto a base d'asta.

Ove il mancato raggiungimento degli obiettivi della raccolta differenziata nell'anno dovesse superare il 25% degli obiettivi prefissati, l'Ente appaltante si riserva il diritto insindacabile di risolvere unilateralmente il contratto incamerando la cauzione definitiva, salvo sempre il diritto al risarcimento dei danni.

Nessuna controversia potrà in alcun caso, per qualsivoglia motivo o fatto, determinare la sospensione neppure parziale o temporanea del pubblico servizio.

ART. 20

Esecuzione d'ufficio

Verificandosi omissioni, deficienze o abusi nell'ottemperanza degli obblighi contrattuali da parte del personale incaricato dall'Impresa e ove la stessa, regolarmente diffidata, non ottemperi agli ordini ricevuti e nei tempi indicati, i Comuni dell'ARO avranno la facoltà di rivolgersi ad altra impresa del settore e fare eseguire d'ufficio, a spese dell'Impresa, gli interventi necessari per il regolare adempimento dei servizi, fatta salva l'applicazione delle penalità contrattuali e il risarcimento del maggior danno subito dai Comuni dell'ARO.

Il recupero delle somme spese, maggiorate del 15% a titolo di rimborso spese generali, sarà operato da Comuni dell'ARO con rivalsa sui ratei di canone dovuti all'Impresa, a partire dal primo in scadenza e fino alla completa estinzione della pendenza pecuniaria.

Tale addebito potrà anche essere riscosso direttamente dai Comuni dell'ARO mediante l'escussione della cauzione definitiva.

ART.21

Cauzione Provvisoria

Il concorrente dovrà produrre, all'atto della presentazione dell'offerta, il documento comprovante l'avvenuta costituzione, in favore del Comune capofila dell'ARO (Comune di Partanna), di una cauzione provvisoria in conformità di quanto stabilito dall'art. 93 del D.lgs. n° 50/2016 a garanzia delle obbligazioni assunte con la presentazione della propria offerta che, in caso di escussione, procederà alla ripartizione dell'importo pro quota fra i singoli comuni aderenti all'ARO.

Tale cauzione dovrà essere di € 25.275,87 pari al 2% dell'importo presunto dell'appalto al netto dell'I.V.A.

Per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità EN ISO 9000 e EN ISO 14001 l'importo della cauzione è ridotto del 50% e, pertanto, dovrà essere di Euro 12.637,93.

La cauzione provvisoria dovrà essere prestata a garanzia della serietà dell'offerta, della corretta partecipazione alla gara, dell'adempimento delle obbligazioni ed oneri tutti inerenti alla partecipazione alla gara medesima, nonché a garanzia della sussistenza dei requisiti dichiarati in sede di gara e della conclusione del contratto d'appalto in caso di aggiudicazione.

La cauzione sarà svincolata secondo quanto stabilito dall'art. 93, comma 9 del D.lgs. n° 50/2016.

La cauzione provvisoria dovrà essere, a pena di esclusione, valida per 180 (centottanta) giorni a decorrere dalla data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte e contenere l'impegno del garante *di estendere la validità della garanzia per ulteriori 90 (novanta) giorni per richiesta della stazione appaltante*, nel caso in cui al momento della scadenza originaria non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria, prevista con le modalità di cui all'art. 93 c. 8 del D.lgs. n° 50/2016, dovrà, a pena di esclusione, essere a prima domanda, solidale, indivisibile e con l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione nonché all'eccezione di cui all'art.1957 c.c. secondo comma.

Unitamente con la cauzione provvisoria il concorrente dovrà produrre una dichiarazione mediante la quale un fideiussore si obblighi a rilasciare, in caso di aggiudicazione della gara, la garanzia richiesta dall'art.103 del D.lgs. n° 50/2016 per la puntuale esecuzione del contratto d'appalto.

ART.22

Cauzione definitiva

In caso di affidamento, a pena di revoca dello stesso, l'Impresa dovrà presentare, prima della sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto e/o della stipulazione del contratto, una cauzione definitiva ai sensi dell'art.103 del D.lgs. 50/2016, come meglio specificato nel disciplinare di gara.

La cauzione definitiva, costituita secondo le norme specifiche di legge vigenti al momento dell'appalto, è a garanzia del corretto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dall'appalto, del rimborso delle somme pagate in più all'Impresa rispetto alle risultanze della liquidazione finale, del risarcimento dei danni nonché delle spese che eventualmente i Comuni dell'ARO dovessero sostenere a causa di inadempimento o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'Impresa o nel caso di danni, anche ambientali, dalla stessa cagionati a qualunque titolo.

Qualora l'importo della cauzione non sia sufficiente a coprire i danni e gli indennizzi dovuti, i Comuni dell'ARO, fatta salva ogni altra azione a tutela dei propri interessi, hanno la facoltà di promuovere il sequestro di macchine e automezzi di proprietà dell'Impresa nelle necessarie quantità. Rimane comunque riservato il diritto al risarcimento dei danni e al rimborso delle maggiori spese sostenute dai Comuni dell'ARO.

Il deposito cauzionale deve permanere valido fino all'emissione, da parte dei Comuni dell'ARO, del Certificato di verifica di conformità delle prestazioni eseguite o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.

L'Impresa è obbligata a reintegrare la cauzione di cui i Comuni dell'ARO dovessero avvalersi, in tutto o in parte, entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data della relativa richiesta, pena trattenuta del corrispondente importo dal pagamento delle somme dovute all'Impresa fino all'avvenuto reintegro. In alternativa i Comuni dell'ARO potranno procedere a reintegrare d'ufficio la cauzione, a spese dell'Impresa, prelevandone il relativo importo dal canone d'appalto.

La cauzione definitiva verrà restituita, comunque, dopo che l'Impresa avrà dimostrato il completo esaurimento degli obblighi contrattuali, inclusi i versamenti degli oneri sociali previsti dalla normativa vigente per la mano d'opera impiegata, la cui estinzione dovrà essere verificata dai Comuni dell'ARO mediante richiesta e ottenimento del DURC. In assenza di tali requisiti la garanzia definitiva verrà trattenuta dai Comuni dell'ARO fino all'adempimento delle condizioni suddette. Vale inoltre quanto previsto dall'art. 105, comma 9, del D.lgs. 50/2016.

Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempienza dell'Impresa, la cauzione sarà incamerata dai Comuni dell'Aro, in via parziale o totale sino alla copertura dei danni e degli indennizzi dovuti ai Comuni dell'ARO. I Comuni dell'ARO hanno inoltre il diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Impresa per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori impiegati nelle prestazioni appaltate.

In caso di irregolarità delle dichiarazioni indicate nella cauzione, i Comuni dell'ARO inviteranno l'impresa interessata a regolarizzarle fissando un termine congruo; qualora la stessa non abbia provveduto entro detto termine e non abbia addotto valide giustificazioni, si procederà a revoca dell'aggiudicazione e all'incameramento della cauzione provvisoria. In tal caso all'impresa interessata saranno addebitate le spese sostenute dai Comuni dell'ARO per l'affidamento dell'appalto a terzi.

Anche la mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'escussione della cauzione provvisoria da parte dei Comuni dell'ARO, i quali aggiudicano l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

La cauzione definitiva dovrà essere adeguata, su richiesta dei Comuni dell'ARO, in caso di variazioni del corrispettivo.

L'appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni in dipendenza di fatti o circostanze riconducibili all'espletamento del servizio, nonché in dipendenza di fatti o circostanze derivanti da omissioni, negligenze o altre inadempienze ad esso riferibili, ed è pertanto tenuto a stipulare una polizza assicurativa a beneficio dei Comuni nel territorio in cui è espletato il servizio oggetto del presente capitolato per una copertura assicurativa pari al 100% dell'importo posto a base di gara.

L'appaltatore è inoltre tenuto a stipulare una **polizza assicurativa** a beneficio dei Comuni nel territorio in cui è espletato il servizio oggetto del presente capitolato, **a copertura del rischio da responsabilità civile per danni ambientali** prodotti durante lo svolgimento delle attività affidate, per una copertura assicurativa pari all'importo posto a base di gara.

L'appaltatore è altresì obbligato a costituire apposita **polizza assicurativa per danni arrecati a terzi da mezzi ed attrezzature utilizzate per l'espletamento del servizio**, in dipendenza di atti vandalici, eventi calamitosi, etc, per una copertura assicurativa pari ad € 500.000,00.

Le garanzie sopra indicate potranno essere costituite con polizza unica.

ART.23

Variazioni quali-quantitative del servizio

Per tutta la durata dell'appalto l'amministrazione appaltante può richiedere la variazione delle modalità di esecuzione dei servizi previsti e/o l'integrazione o la modifica degli stessi per:

- Adeguamento a disposizioni obbligatorie di Legge e/o regolamentari eventualmente emanate e/o adottate durante il corso di validità del contratto di appalto;
- Successive necessità e/o esigenze di razionalizzazione e/o estensione dei servizi;
- Estensione della raccolta differenziata domiciliare ad aree in cui non era inizialmente prevista;

- Sperimentazione e ricerca.

Il gestore potrà, inoltre, proporre all'Amministrazione appaltante, che si riserva comunque ogni decisione al riguardo, variazioni delle modalità esecutive dei servizi stessi, purché finalizzate alla loro razionalizzazione ed al loro miglioramento.

I corrispettivi conseguenti alle variazioni quali-quantitative saranno determinati applicando le quotazioni offerte in gara dal gestore nello specifico Elenco Prezzi (che dovranno fare, comunque riferimento al ribasso offerto in sede di gara) ovvero, qualora si ravvisi la necessità di definire nuovi prezzi, sulla base dei costi di una dettagliata analisi di mercato condotta con principi analoghi a quelli che hanno determinato i prezzi contrattuali e concordata fra le parti.

Qualora, a seguito di approvazione e/o modifiche del Piano di Ambito della S.R.R. cui i Comuni dell'ARO appartengono, si rendesse necessario adeguare il Piano di Intervento dell'A.R.O. posto a base di gara, che comporta refluenze sull'organizzazione del servizio appaltato, l'Amministrazione appaltante potrà procedere a rinegoziare il contratto di appalto.

In tale ipotesi quest'ultima comunicherà il proprio intendimento alla rinegoziazione del contratto in essere, indicando le variazioni sul servizio e, contestualmente, indicando il nuovo corrispettivo determinato applicando le voci di Elenco Prezzi originario o, in assenza di voce di costo, facendo ricorso ad opportune voci di analisi; a detto corrispettivo sarà applicato il ribasso offerto in sede di gara.

Qualora si verificassero modifiche in ordine alla localizzazione degli impianti di destinazione per i rifiuti differenziati e/o indifferenziati rispetto a quelle indicate dall'Ente appaltante nel Piano di Intervento, che comportino variazioni di distanze, i relativi maggiori o minori costi saranno determinati applicando il parametro di riferimento pari a € 0,15 per ogni tonnellata e per ogni chilometro; a detto corrispettivo sarà applicato il ribasso offerto in sede di gara.

Tutte le variazioni contemplate nel presente articolo o altre eventuali modifiche che si rendessero necessarie durante lo svolgimento del servizio devono soddisfare i requisiti previsti dall'art. 106 "modifiche di contratti durante i periodi di efficacia" di cui al D.lgs. 50/2016 e s.m.

ART.24

Carattere del Servizio

Le attività del presente appalto costituiscono servizio pubblico essenziale per la collettività amministrata dai comuni in ragione delle Norme di Attuazione dell'art. 117 lettera p) della Costituzione, così come ribadito dall'art. 4 della L.R. n° 9/2010.

Pertanto il servizio non potrà essere interrotto per cause dipendenti dall'appaltatore.

In caso di scioperi o cause di forza maggiore dovranno comunque essere assicurati i servizi essenziali.

ART.25
Risoluzione del contratto – cause di decadenza

Salvi i casi di risoluzione per inadempimenti previsti dalla legge, i Comuni dell'Aro hanno facoltà di risolvere di diritto il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Codice Civile, fatti salvi ogni rivalsa per danni, l'incameramento della cauzione definitiva e l'applicazione delle penali di cui al presente Capitolato, nei seguenti casi:

- a) Per accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'aggiudicatario nel corso della procedura di gara;
- b) Qualora a carico dell'impresa venga adottata una misura interdittiva dall'Autorità Prefettizia ovvero il Prefetto fornisca informazione antimafia ex art. 1 septies Decreto Legge 6 settembre 1982, n.629 e s.m.i. e Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.159;
- c) Mancata assunzione del servizio da parte della ditta appaltatrice entro la data stabilita dal contratto e dai documenti che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- d) In caso arbitrario di abbandono o sospensione del servizio non dipendente da scioperi e/o altre cause di forza maggiore;
- e) Qualora l'appaltatore si sia reso o si renda colpevole di frode, grave negligenza e grave inadempienza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- f) Sentenza dichiarativa di fallimento, sentenza di ammissione alla procedura di concordato preventivo, sentenza di ammissione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, cessazione dell'attività commerciale;
- g) Qualora il gestore non costituisca adeguato autoparco e non provveda sostanzialmente per le attrezzature di materiali previsti a suo carico secondo quanto dichiarato nel progetto offerta;
- h) Sospensione o cancellazione della Ditta dall'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, ex art. 212 del D.lgs. n° 152/2006 e D.M. n° 406/98;
- i) per mancato rispetto degli obblighi concernenti il personale (inquadramento e retribuzione contrattuale, a norma del vigente CCNL applicabile, versamento oneri contributivi, assicurazioni obbligatorie ecc.);
- j) Qualora venga accertato da parte del Responsabile del Procedimento che la ditta, pur avendo ricevuto i regolari e dovuti compensi per i servizi resi fino al mese antecedente a quello di pagamento, non paghi regolarmente la retribuzione dei lavoratori entro il giorno 15 del mese successivo;

- k) Mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dei Comuni dell'ARO;
- l) Impedimento manifesto da parte del gestore dell'esercizio dei poteri di controllo dell'Ufficio comune di ARO.
- m) per violazione delle norme contenute nel D.lgs. 81/2008 e s.m.i. inerenti la sicurezza dei lavoratori;
- n) in caso di abituale inadeguatezza e negligenza nell'esecuzione dei servizi, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate compromettano il servizio o siano tali da determinare rischi igienico – sanitari e/o ambientali o siano tali da arrecare danno ai Comuni dell'ARO;
- o) per subappalto non autorizzato e/o subappalto dei servizi oltre il limite del 30% dell'ammontare dell'appalto;
- p) quando senza autorizzazione dell'Amministrazione apporti modifiche e/o variazioni agli orari, frequenze e tipologie delle raccolte;
- q) qualora le penali applicate a norma del presente Capitolato superino, in un anno solare, il 2,5% dell'importo contrattuale annuo, computato al netto del ribasso d'asta;
- r) cessazione dell'attività, fallimento, atti di sequestro e pignoramento a carico di un'Impresa (con esclusione della capogruppo) nel caso di Associazione Temporanea di Imprese;

Il contratto verrà automaticamente risolto, fatta salva ogni rivalsa per danni, l'incameramento della cauzione definitiva e l'applicazione delle penali di cui al presente Capitolato, nei seguenti casi:

- a) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art.3 della L. 1423/1956 e agli artt. 2 e seguenti della L. 575/1965, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato ovvero applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art.444 del codice di procedura penale per frodi nei riguardi dei Comuni dell'ARO, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai servizi oggetto dell'appalto;
- b) sopravvenuta condanna definitiva del Legale Rappresentante e/o del Responsabile Tecnico dell'Impresa per un reato contro la pubblica amministrazione;
- c) inadempimento, da parte dell'Impresa, degli obblighi di cui all'art.3 della L. 136/2010, accertato dai Comuni dell'ARO.

Per i casi di grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo si rimanda alle procedure previste dall'art. 108 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

La decadenza del contratto è notificata dai Comuni dell'ARO, tramite pec, all'Impresa che, ricevutala, dovrà astenersi dal compiere qualsiasi ulteriore servizio. I servizi potranno essere portati a termine in economia oppure affidati ad altra azienda, senza che per questo l'Impresa possa avanzare diritti di sorta. L'Impresa risponderà dei danni derivanti ai Comuni dell'ARO dalla decadenza del contratto.

Qualora i Comuni dell'ARO intendano aderire a forme di gestione del servizio dei rifiuti urbani a livello consortile o provinciale o comunque sovracomunale, i Comuni dell'ARO potranno recedere dal contratto inviando comunicazione alla ditta aggiudicataria a mezzo posta certificata e con preavviso di almeno sei mesi. In tal caso la ditta aggiudicataria avrà diritto esclusivamente ai compensi per il servizio svolto, senza null' altro pretendere.

I Comuni dell'ARO, inoltre, potranno recedere unilateralmente dal contratto, per motivi di opportunità o di interesse pubblico, anche se sono iniziate le relative prestazioni. In tal caso, in deroga all'art. 1671 del Codice Civile, l'appaltatore avrà il diritto di percepire esclusivamente i corrispettivi relativi alle prestazioni effettuate fino al momento della comunicazione di recesso, rinunciando a qualsiasi pretesa di indennizzo e/o risarcimento e/o rimborso ad alcun titolo”.

Il recesso deve essere comunicato all'Impresa mediante PEC e ha effetto decorsi 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla sua notificazione. Dopo tale termine l'Impresa dovrà astenersi dal compiere qualsiasi ulteriore servizio, così come previsto dall'art 109 del D.lgs. 50/2016.

I servizi potranno essere portati a termine in economia oppure affidati ad altra azienda, senza che per questo l'Impresa possa avanzare diritti di sorta.

Resta esclusa la facoltà dell'Impresa di richiedere il recesso del contratto prima della sua scadenza, se non nei casi previsti dal vigente Codice Civile.

In tutti i predetti casi di risoluzione la Stazione appaltante ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, per quanto di rispettiva competenza, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, fatto salvo comunque il diritto al risarcimento del maggior danno nei confronti del gestore.

Nei casi sopra citati il contratto si risolve di diritto nel momento in cui la Stazione Appaltante comunica all'appaltatore, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa ed è efficace dal momento in cui risulta pervenuta all'Impresa stessa.

Nei casi sopra citati la Stazione Appaltante farà pervenire all'appaltatore apposita comunicazione scritta contenente intimazione ad adempiere a regola d'arte la prestazione entro sette giorni naturali consecutivi. Decorso detto termine senza che l'appaltatore abbia adempiuto secondo le modalità previste dal Capitolato, il contratto si intende risolto di diritto.

In caso di risoluzione del contratto, all'appaltatore spetterà il pagamento delle prestazioni svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, dedotte le eventuali penali.

Sia la Stazione Appaltante sia l'appaltatore potranno richiedere la risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta impossibilità a eseguire il contratto stesso, in conseguenza di causa non imputabile ad alcuna delle parti, in base all'art. 1672 del codice civile.

In seguito alla risoluzione del contratto per inadempimenti contrattuali imputabili all'appaltatore la Stazione Appaltante potrà procedere all'affidamento del servizio ad altra impresa.

ART.26

Recesso

La stazione appaltante ha diritto di recedere dal contratto d'appalto con effetto immediato e mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi al gestore, nei casi di, giusta causa; ove per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- La perdita in capo al gestore dei requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, di quelli previsti dal bando di gara e dal disciplinare di gara;
- La condanna, con sentenza passata in giudicato, di taluno dei componenti l'organo di amministrazione o dell'amministratore delegato del gestore per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero qualora i medesimi siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- Mutamenti di carattere organizzativo della Stazione appaltante, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici o accorpamento o soppressione di un comune.

Dalla data di efficacia del recesso, il gestore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali.

In caso di recesso della Stazione appaltante, il gestore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 codice civile.

Oltre ai casi contemplati nel presente articolo si applica quanto previsto dell'art. 109 "recesso" del D.lgs. 50/2016 e smi.

ART.27

Controllo condotta del servizio

La Stazione Appaltante verificherà l'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato e qualora venissero riscontrate deficienze o inadempienze da parte dell'appaltatore, si riserva il diritto di sospendere il pagamento delle fatture e eventualmente di risolvere il contratto nel rispetto delle modalità e dei termini previsti negli articoli del presente Capitolato.

In caso di disservizi e di eventuali inadempienze contrattuali, l'Ente Appaltante provvederà alla contestazione ed alla eventuale applicazione delle penali o di altri provvedimenti previsti dal Capitolato. Di norma le disposizioni saranno trasmesse tramite pec.

I servizi contrattualmente previsti che l'appaltatore non potesse eseguire per cause di forza maggiore saranno proporzionalmente quantificati e dedotti in sede di liquidazione dei corrispettivi.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di disporre, anche senza preavviso, pesate campione degli automezzi utilizzati per i servizi.

ART. 28

Servizi complementari o forniture occasionali

Ai sensi dell'art. 63, del D.lgs. 50/2016, i Comuni dell'ARO potranno affidare all'Impresa servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione del servizio oggetto del contratto iniziale, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) tali servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti ai Comuni dell'ARO, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;
- b) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per servizi complementari non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale; verranno concordati di volta in volta, assumendo come prezzi di riferimento i prezzi unitari di aggiudicazione revisionati secondo quanto previsto dal presente Capitolato.

In caso di compensi per servizi il cui costo non è ricavabile dai prezzi unitari di aggiudicazione, gli stessi sono preventivamente fissati in contraddittorio tra le due parti tramite sottoscrizione di apposito "verbale di concordamento nuovi prezzi".

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di affidare "in economia" servizi o forniture complementari o nuovi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 36 del D.lgs. n° 50/2016.

ART. 29

Foro competente.

Per qualsivoglia controversia che dovesse insorgere tra le parti contraenti sarà competente, in via esclusiva, l'Autorità Giudiziaria del Foro di competente.

Partanna li, giugno 2017

IL Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Vincenzo Morreale

L'impresa, per presa visione ed accettazione

Timbro e firma leggibile
